

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

35° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	27
4 ^a - Difesa	»	31
5 ^a - Bilancio	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro	»	41
7 ^a - Istruzione	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	49
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	62
10 ^a - Industria	»	69
11 ^a - Lavoro	»	78
12 ^a - Igiene e sanità	»	89
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	96

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	103
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	114

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	115
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C21ª, 0004)

Il Presidente PREIONI comunica che, nella seduta del 26 settembre scorso, l'Assemblea – su sua richiesta avanzata a nome della Giunta – ha concesso la proroga dei termini per riferire sui Docc. IV-ter, nn. 2 e 3, ed ha proceduto al rinvio alla Giunta dei Docc. IV-bis, nn. 8, 9 e 10.

In proposito il Presidente ricorda anche di aver svolto, nelle sedute dell'Assemblea del 25 e 26 settembre 1996, due interventi nei quali ha esposto le oggettive difficoltà che la Giunta incontra per la frequente concomitanza di sedute di altre Commissioni; concomitanza che, di fatto, non di rado ostacola il raggiungimento del numero legale richiesto dal Regolamento del Senato.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, C21ª, 0004º)

Il Presidente PREIONI propone che la Giunta proceda subito all'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno e che, pertanto, la trattazione della questione relativa alla competenza del Senato a decidere sulla richiesta di autorizzazione in materia di insindacabilità riguardante il senatore Emiddio Novi – anche in relazione alla recente pronuncia della Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati in ordine ad analoga questione – venga rinviata ad altra seduta.

Dopo interventi dei senatori PELLEGRINO e RUSSO la Giunta conviene con la proposta avanzata dal Presidente.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 24 settembre 1996, delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Doc. IV-bis, n. 8, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Severino Citaristi, per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);
(R135 000, C21^a, 0008°)

Doc. IV-bis, n. 10, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio).
(R135 000, C21^a, 0009°)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

La Giunta ascolta il dottor CIRINO POMICINO, che fornisce chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, su entrambe le domande di autorizzazione a procedere.

Congedato il dottor Cirino Pomicino, la Giunta ascolta quindi il dottor CITARISTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato sul Doc. IV-bis, n. 8.

Congedato il dottor Citaristi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame dei Docc. IV-bis, nn. 8 e 10.

La trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno è infine rinviata.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1) D'iniziativa popolare: Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità
(Esame e rinvio)

In apertura di seduta il presidente SMURAGLIA, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge in titolo fu avviato nella scorsa legislatura dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª e interrotto per lo scioglimento anticipato delle Camere, informa che questa mattina si è svolto un incontro tra il Presidente del Senato e le organizzazioni sindacali promotrici dell'iniziativa popolare, al quale egli ha preso parte insieme al Presidente della 1ª Commissione permanente, dove si è tra l'altro affrontato il problema del coordinamento con l'esame, iniziato questa mattina presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, della proposta di legge n.354, di contenuto analogo a quello del provvedimento in titolo. Acquisito l'avviso delle organizzazioni che hanno preso parte all'incontro di questa mattina, il Presidente Mancino ha preso contatto con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di pervenire alle possibili intese relativamente al prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo presso il Senato.

Occorre altresì rilevare che è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali il disegno di legge n. 263, che riproduce i contenuti della citata proposta di legge n. 354. Si pone pertanto il problema di procedere ad una nuova assegnazione del disegno di legge n. 263 alle Commissioni riunite 1ª e 11ª, le quali potranno valutare l'opportunità di congiungerlo al disegno di legge in titolo. Dà quindi la parola alla relatrice per l'11ª Commissione Piloni, ricordando che la senatrice Dentamaro, relatrice designata per la 1ª Commissione, svolgerà in altra seduta la sua esposizione.

La relatrice PILONI osserva che il disegno di legge in titolo si propone di dare un assetto normativo organico al comparto dell'assistenza, oggi disciplinato da diverse fonti, a livello nazionale e regionale, per pervenire alla definizione di livelli minimi di assistenza e di integrazione sociale, da assicurare in condizioni uniformi sul territorio nazionale. In tale contesto, il disegno di legge individua puntualmente il riparto di competenze tra Stato, Regioni e Comuni e provvede all'istituzione del Ministero per gli affari sociali e di un Fondo sociale nazionale, a copertura degli impegni finanziari più rilevanti.

La relatrice passa quindi ad esaminare dettagliatamente gli articoli che compongono il disegno di legge. Si sofferma in particolare sull'articolo 1 che enuncia i principi e le finalità del disegno di legge, volto a superare la concezione tradizionale di povertà e di bisogno per porre al centro dell'attenzione il benessere e lo sviluppo della personalità dei cittadini, a realizzare un sistema integrato e coordinato di servizi e a promuovere il raccordo con l'area del volontariato e del privato sociale. L'articolo 2 individua i destinatari delle prestazioni previste, nonché le finalità e le modalità di attuazione dei servizi di assistenza e di integrazione sociale, ponendo in particolare l'accento sulle funzioni di informazione e di segretariato sociale, attribuite ai Comuni. Allo stesso articolo sono previste forme di compartecipazione degli utenti ai costi di alcuni servizi.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'articolo 3, che precisa le forme di tutela del diritto dei cittadini all'assistenza, la relatrice illustra gli articoli da 4 a 14, aventi ad oggetto la programmazione degli interventi e i compiti dei soggetti attuatori: per quanto riguarda l'articolo 4, relativo alla programmazione statale e regionale, la relatrice sottolinea in particolare la disposizione di cui al comma 9 che attribuisce alle Regioni il compito di predisporre controlli periodici sui risultati della gestione. Illustra quindi l'articolo 5, relativo all'istituzione di un Sistema informativo dei servizi sociali e si sofferma sull'articolo 7, con il quale viene istituito il Ministero degli affari sociali, e sull'articolo 8 che istituisce il Consiglio nazionale per gli affari sociali, organo consultivo del Governo. Gli articoli 6, 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, i compiti dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, mentre con l'articolo 11 viene istituito il Fondo sociale nazionale, con il compito di provvedere agli oneri finanziari derivanti dall'erogazione dell'assegno sociale per i soggetti anziani, previsto dall'articolo 15, e dell'assegno di inabilità e di invalidità previsto dall'articolo 16. A proposito di questi due articoli, la relatrice osserva che la parte del provvedimento riguardante le prestazioni economiche dovrà essere rivista e coordinata con l'intervenuta legge di riforma pensionistica n.335 del 1995. Dato conto delle parti del provvedimento relative alle istituzioni private di assistenza sociale e al regime delle convenzioni stipulabili tra queste ultime e i Comuni, di cui agli articoli 12, 13 e 14, la relatrice conclude la sua esposizione sottolineando la necessità di pervenire a una legge-quadro, che, riordinando la complessa materia dell'assistenza sociale, dia certezza ai diritti dei soggetti beneficiari assicurando adeguati livelli di prestazione e individuando i diversi livelli di competenza istituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1379) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 10ª, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra il contenuto del decreto-legge e ricorda il parere favorevole già espresso dalla Commissione sul provvedimento precedente, proponendo di confermarlo.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di differire a mercoledì 2 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo, anche al fine di poter considerare le segnalazioni provenienti dalle regioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il ministro BASSANINI dà conto di alcune proposte di emendamenti avanzate dal Governo, rimettendo ad un rappresentante del Dicastero dell'università l'illustrazione degli emendamenti di competenza. Con l'emendamento 1.0.1, il Governo propone un ulteriore strumento di semplificazione della documentazione amministrativa, anche ampliando la possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive degli interessati. Illustra quindi l'emendamento 3.4, che riformula l'articolo 3, introducendo una ulteriore misura di semplificazione. Quanto all'emendamento 4.7, esso accentua la salvaguardia dell'autonomia regionale in materia di controllo. L'emendamento 5.23 ha lo scopo di chiarire la disposizione cui si riferisce, mentre nell'articolo 6 si propone di escludere, con apposito emendamento, i regolamenti del personale da quelli attribuiti alla competenza della giunta regionale. Quanto all'articolo 8, il Governo, con propri emendamenti, propone di modificarlo con una sostanziale estensione della possibilità di ricorrere a dirigenti e a funzionari di alta specializzazione esterni all'amministrazione, con contratti a tempo determinato, ed esclude, nel comma 7, capoverso, l'improprio riferimento alle province di Trento e Bolzano eliminando il limite di popolazione minimo, per la nomina del direttore generale di cui al comma 8, capoverso. Ad avviso del Governo, inoltre, è opportuno non postulare esplicitamente nella legge la costituzione di una sorta di comparto unico di contrattazione per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti locali. Il Ministro si sofferma infine sull'articolo 20, prospettando l'opportunità di escludere gli obiettori di coscienza dai compiti di pubblica sicurezza eventualmente assunti svolgendo il servizio sostitutivo; si propone altresì di poter adempiere a tale forma di servizio alternativo anche presso il Corpo forestale dello Stato.

Il relatore VILLONE illustra una serie di proposte emendative, fondate in primo luogo sull'intendimento di ampliare l'autonomia degli enti locali. Nell'articolo 5, in materia di controlli, egli propone di ridurre radicalmente l'ambito degli atti che vi sono sottoposti, sopprimendo il comma 2 dell'articolo 45, della legge n. 142 del 1990, così come sostituito dal testo del disegno di legge: a suo avviso, infatti, non è opportuno confondere la valutazione di tipo giuridico formale, che peraltro spesso si basa su considerazioni di ordine politico, con i meccanismi di imputazione della responsabilità politica propri di un ente regolato dal principio democratico. Quanto all'articolo 46 della legge vigente, nel testo sostituito dall'articolo 5 del disegno di legge, occorre a suo avviso eliminare il comma 4. Di conseguenza, l'area dei controlli sarebbe ridotta al minimo indispensabile per rispettare il precetto costituzionale in materia, nella prospettiva di una completa soppressione: in tal modo, sarebbe anticipato anche il risultato di una iniziativa referendaria assunta da alcuni consigli regionali.

In ordine all'articolo 7, occorre assicurare un risultato coerente con il decreto-legge emanato al riguardo dal Governo, mentre nell'articolo 8, comma 7, capoverso, è opportuno sopprimere il riferimento alle province di Trento e di Bolzano. Quanto all'articolo 9, egli si dichiara consapevole dei meriti istituzionali acquisiti dalla categoria dei segretari comunali e provinciali nell'esperienza dell'amministrazione locale. Nondimeno, l'estensione delle potestà attribuite agli enti locali in termini di accentuata autonomia impone una radicale riconsiderazione di tale figura funzionale e professionale: coerentemente, a suo avviso è necessario eliminare ogni forma di dipendenza dal Ministero dell'interno, anche al fine di rimuovere qualsiasi residuo di controllo esterno sulla legalità degli atti compiuti in sede locale. Da parte sua, egli intende perseguire con determinazione tale scelta, a prescindere da ogni sollecitazione della categoria interessata. Condivide, viceversa, la soluzione adottata con l'albo nazionale articolato su base regionale, anche se il relativo articolo 52-bis, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9, dovrebbe essere riconsiderato integrando la rappresentanza del Ministero dell'interno con quella della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sia a livello nazionale che per le sezioni territoriali. Riguardo al sistema di accesso, a suo avviso occorre includere tutti i soggetti attualmente in servizio, ma anche i dirigenti degli enti locali, che possono vantare un'esperienza sufficiente e l'idoneità a svolgere le funzioni di cui si tratta. Il comma 4 dell'articolo 9, inoltre, dovrebbe essere soppresso, poichè non è assolutamente coerente con il nuovo sistema l'attribuzione dei compiti di formazione e di aggiornamento a una struttura del Ministero dell'interno.

Il relatore, quindi, si sofferma sull'articolo 20, ritenendo che nell'attuale formulazione esso non possa avere alcun effetto concreto, mentre il servizio sostitutivo dovrebbe essere concepito come una vera e propria opzione da rimettere agli interessati. Concorda, peraltro, sull'opportunità di escludere gli obiettori di coscienza dai compiti di pubblica sicurezza.

Il ministro BASSANINI, quanto all'articolo 20, precisa che la quota di contingente riservata al servizio sostitutivo sarebbe determinata prima dell'individuazione specifica dei soggetti interessati dagli esuberanti annuali.

Ad avviso del presidente VILLONE, è comunque opportuno accentuare la libertà di scelta degli interessati. Sulla questione intervengono anche i senatori FISICHELLA e PELLEGRINO, con richieste di chiarimento.

Prende quindi la parola il senatore GUERZONI, che invita a considerare l'esigenza di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 20 con le norme in tema di rinvio del servizio militare per motivi di studio, quanto alla determinazione annua del contingente reale di leva. Egli segnala poi l'opportunità di trasferire agli enti locali i compiti amministrativi concernenti la situazione anagrafica degli immigrati, attualmente svolti dagli uffici periferici del Ministero dell'interno, con gravi problemi di funzionalità, che determinano incon-

venienti per l'adempimento dei compiti d'istituto, attinenti alla sicurezza dei cittadini.

Il senatore SCHIFANI, quindi, illustra gli emendamenti 1.3 e 1.2.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.1 e 1.0.1 sono stati già illustrati, mentre gli emendamenti 1.4, 1.0.2 e 1.0.3, in assenza della proponente, si considerano illustrati. Per lo stesso motivo, si considerano illustrati gli emendamenti 2.4 e 2.3. Ricorda quindi che gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono stati già illustrati nella precedente seduta.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 2.0.1.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.4 è stato già illustrato, mentre precisa che gli emendamenti 3.1 e 3.3 si considerano illustrati, in assenza della proponente.

Il senatore SPERONI dà conto degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.7 e 4.1 sono stati già illustrati, mentre considera illustrato, in assenza della proponente, l'emendamento 4.5.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 4.4, mentre il senatore SCHIFANI illustra l'emendamento 4.6, rivolto ad assicurare controlli efficaci e adeguati, così come gli emendamenti 5.15, 5.17, 5.16, 5.13 e 5.18, che considera di conseguenza illustrati.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 4.3.

Il senatore BESOSTRI dà per illustrati gli emendamenti 4.2 (nuovo testo) A e 4.2 (nuovo testo) B.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 4.0.1, che postula una maggiore autonomia degli enti locali, in tema di composizione dei consigli e delle giunte e di *status* degli eletti.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 5.1.

Il presidente VILLONE ricorda che gli emendamenti 5.2, 5.25, 5.3, 5.23, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.26, 5.24, 5.27 e 5.8 sono stati precedentemente illustrati.

L'emendamento 5.19 è dato per illustrato da parte dei proponenti.

L'emendamento 5.10 si considera illustrato in assenza del proponente, così come l'emendamento 5.9.

Su richiesta del senatore SPERONI, il ministro BASSANINI fornisce chiarimenti sull'emendamento 5.24.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente VILLONE avverte che, tenuto conto delle richieste manifestate da alcuni commissari, la seduta notturna non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 2 OTTOBRE

Il presidente avverte che domani mercoledì 2 ottobre, la Commissione, oltre che nelle sedute pomeridiana e notturna già convocate, tornerà a riunirsi alle ore 9 con l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I genitori residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo se tra i medesimi intercorre un accordo risultante da atto scritto redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso di dissenso di uno dei genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo qualora il centro di nascita in cui avviene il parto sia localizzato nello stesso territorio di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con presidi ospedalieri o dell'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il Comune di residenza dei genitori; in caso contrario si applica l'articolo 40”».

1.3

SCHIFANI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo e sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata».

1.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 3 sostituire le parole: «in fondo al documento» con le seguenti: «con dichiarazione resa dinanzi ad un dipendente dell'amministrazione presso la quale viene prodotto il certificato».

1.2

SCHIFANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La pubblica amministrazione attiva, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di testi o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici. A partire dalla legge finanziaria per il 1998 vengono stanziati fondi per la diffusione dei supporti telematici».

1.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi;

b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.130».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La semplificazione delle procedure amministrative a favore degli utenti e dei cittadini, visti come obiettivo centrale dell'azione ammini-

strativa, è assunta come finalità generale della Pubblica amministrazione.

2. Il processo di semplificazione amministrativa viene realizzato coordinando gli investimenti per tecnologia e formazione del personale in base ai progetti di semplificazione di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni pubbliche entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di semplificazione delle norme regolamentari e procedurali interne riferite in particolar modo alla semplificazione degli adempimenti degli utenti.

4. Nel piano di cui al comma 3, predisposto eventualmente con la collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca, vengono indicati:

a) i settori prioritari in cui può essere operata la semplificazione normativa;

b) gli incentivi per il personale che partecipa al progetto di semplificazione;

c) i vincoli legislativi da rimuovere;

d) i risparmi o i benefici che si possono ottenere in tema di snellimento dei processi, di rapidità delle decisioni, di risparmio di personale;

e) i supporti informatici, telematici, e/o tecnologici adottabili per rendere più efficienti, più rapide o meno costose le procedure;

f) il termine del progetto e i tempi intermedi di attuazione delle varie fasi delle singole amministrazioni».

1.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituito presso il Ministero della funzione pubblica una commissione di coordinamento della semplificazione amministrativa.

2. La commissione è così composta:

3 esperti di organizzazione pubblica;

3 esperti di legislazione e procedure amministrative;

5 rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori;

5 rappresentanti delle organizzazioni sociali;

5 rappresentanti delle organizzazioni del commercio, industria, artigianato.

3. La commissione:

a) esamina i progetti che le amministrazioni pubbliche approvano nell'ambito della loro autonomia e ne effettua il monitoraggio dei risultati intermedi e finali;

b) segnala i progetti più meritevoli di supporto per eventuali finanziamenti aggiuntivi;

- c) raccoglie le osservazioni degli utenti e degli operatori economici sugli obiettivi dei progetti, sulle priorità e sui risultati ottenuti;
- d) segnala i vincoli di legge che vanno eventualmente rimossi per facilitare il processo di semplificazione amministrativa;
- e) raccoglie elementi utili sui costi, sui risparmi, sui risultati dei progetti approvati;
- f) cura la pubblicazione del rapporto annuale sullo stato di realizzazione della semplificazione amministrativa.

4. Ai membri della Commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza.

1.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 2.

Al comma, sostituire i primi due periodi fino alle parole: «documento di riconoscimento» con i seguenti: «I documenti di riconoscimento in corso di validità hanno valore di certificati relativamente ai dati ivi attestati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, in ogni procedimento o circostanza in cui sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento».

2.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «concessionari» con l'altra: «gestori».

2.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di trarre i dati suddetti dal documento di riconoscimento in corso di validità».

2.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le copie conformi degli atti della pubblica amministrazione sono esenti da bollo».

2.5

SPERONI, PREIONI

Al comma 3, capoverso, nel secondo periodo, sopprimere la parola: «normale»; nel medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«È fatto divieto alle amministrazioni di cui al presente comma di richiedere atti e certificazioni in possesso o di competenza dell'amministrazione precedente o di altre pubbliche amministrazioni. Essi sono acquisiti d'ufficio, se l'interessato non li produce spontaneamente».

2.2

BESOSTRI, PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fotografie per documenti)

1. Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali non debbono essere legalizzate se presentate personalmente dagli interessati».

2.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rapporti fra pubblica amministrazione ed utenti)

1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interessati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richianda l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili».

2.0.2

SPERONI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere

l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono abrogati, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 1».

3.4

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Sono soppressi:

a) l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) l'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1982».

3.7

SPERONI

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di ammissione agli impieghi pubblici e ai relativi concorsi, ivi compresi quelli delle regioni, degli enti locali, delle aziende speciali, delle aziende ospedaliere.».

3.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982».

3.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di firme e sottoscrizioni)

1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini».

3.0.1

SPERONI

«Art. 3-ter.

(Norme in materia di porto d'armi)

1. Nell'articolo 68, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "quinquennale".

2. Nell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "gli ufficiali di pubblica sicurezza" sono inerite le parole: "gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'articolo 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali,".

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 273, sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale».

3.0.2

SPERONI

«Art. 3-quater.

(Norme in materia di passaporti)

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

3.0.3

SPERONI

«Art. 3-quinquies.

(Norme in materia di carte d'identità)

1. Al termine del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente periodo: "e costituita di un solo foglio di due facciate di dimensioni non superiori a cm. 10 x 7".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza"».

3.0.4 (nuovo testo)

SPERONI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti consiliari, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma e si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale la Commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo».

4.7

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, lettera a) aggiungere, in fine, la parola: «regolamentari».

4.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, nella lettera a) sostituire le parole: «atti normativi» con le altre: «regolamenti di competenza del consiglio regionale».

4.5

MAZZUCA, POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera «b».

4.4

MARCHETTI

4.8

VILLONE

Sopprimere il comma 3.

4.6

SCHIFANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il difensore civico regionale può ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi delle Regioni assunti in violazione dello Statuto o in contrasto con atti di programmazione e pianificazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.2 (nuovo testo) A

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ogni cittadino elettore può ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi delle Regioni assunti in violazione delle competenze degli organi regionali fissate nello statuto. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sono esenti da bollo».

4.2 (nuovo testo) **B**

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità del presente articolo si provvede con nome di attuazione».

4.3

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole: "dal sindaco e", è sostituita con le parole: "un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto";

b) l'articolo 1, comma 2 è così sostituito: "2. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco o dal consigliere anziano o da un presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-ter";

c) nell'articolo 1, comma 2-ter, sono soppresse le parole: "nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti";

d) l'articolo 25, comma 1 è così sostituito: "1. Gli statuti dei comuni e delle province determinano l'incompatibilità fra le cariche di assessore e di consigliere".

e) nell'articolo 25, sono soppressi i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 agosto 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 31, primo comma, è aggiunta, in fine, la parola: "regionale";

b) all'articolo 32, nel comma 2, l'alea è così sostituita: "Le competenze di giunta e consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei comuni e nelle province che non dispongano in merito, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali";

c) l'articolo 33 è così sostituito: "Art. 33. - 1. Le giunte comunali e provinciali sono composte dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici e che non siano in situazione di incompatibilità secondo le norme dello statuto o di legge";

d) l'articolo 37, comma 6 è così sostituito: "6. Prima di assumere le funzioni il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

e) nell'articolo 37, comma 7, le parole: "della Repubblica" sono sostituite con le parole: "del comune".

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 3 è così sostituito: "Art. 3. (*Indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali e indennità di presenza dei consiglieri*) - 1. Le indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei presidenti e degli assessori delle rispettive regioni";

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I lavoratori di cui al primo comma hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o altro funzionario comunale.

Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di cinquanta chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto";

c) gli articoli 5 e 6 e le tabelle A) e B), sono soppressi;

d) l'articolo 10, primo comma è così sostituito: "Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti in misura non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il sindaco o per il presidente dell'ente medesimo";

e) la rubrica dell'articolo 10 è così sostituita: "*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*".

4. Nelle regioni che non si siano dotate delle leggi previste dal primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato ai sensi del comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81».

4.0.1

SPERONI

Art. 5.

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «di competenza del consiglio».

5.1

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «di competenza del consiglio»; nel medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gli atti costitutivi ed i regolamenti delle unioni di comuni».

5.2

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

5.25

VILLONE, PELLEGRINO

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono soggette a controllo preventivo di legittimità, mediante richiesta di riesame al Consiglio comunale o provinciale nei termini di cui al comma 4 del successivo articolo 46, le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonché le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio».

5.23

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, al quarto rigo, dopo le parole: «servizi pubblici locali,» inserire le seguenti: «alle convenzioni previste dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed agli accordi di programma previsti dall'articolo 27 della medesima legge»; nel medesimo comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

5.3

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni di competenza della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, salvo che almeno un consigliere presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio ritenendole viziata di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio o con lo statuto dell'ente. Nello stesso termine può essere richiesto, da un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni fino a 15.000 abitanti o eletti in una frazione, il controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle sottoelencate materie:

- a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Il controllo si esercita nel limite delle illegittimità denunciate; l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio dall'organo regionale di controllo».

5.4

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari. L'omessa comunicazione sospende il termine per le richieste di controllo di cui ai commi 2 e 2-bis. La richiesta di controllo è formulata al segretario dell'ente, che deve provvedere all'inoltro al comitato di controllo entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione».

5.5

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

5.17

SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i consigli e la giunta intendono di propria iniziativa sottoporre al controllo».

5.21

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «trenta».

5.16

SCHIFANI

5.20

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «venti giorni dalla ricezione» con le altre: «trenta giorni dalla data di protocollo della medesima che deve avvenire lo stesso giorno in cui la delibera stessa è stata assunta».

5.19

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, al quinto rigo, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «con contestuale motivazione».

5.6

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorrenti dalla data di ricezione dell'atto risultante da regolare attestato postale o amministrativo, quest'ultimo risultante da ricevuta timbrata dall'amministrazione».

5.15

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente: «Il provvedimento di annullamento deve essere congruamente motivato e indicare specificamente le norme violate»; al comma 4 dello stesso capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «vizi di legittimità» con le altre: «vizi di competenza, forma o procedura».

5.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, capoverso, nel comma 3, dopo la parola: «provvedimento» inserire le seguenti: «e la sua comunicazione». Conseguentemente, sostituire la parola: «indica» con l'altra: «indicano».

5.7

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 4.

5.26

VILLONE, PELLEGRINO

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «comma 2».

5.14

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Sulle deliberazioni rinviate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, il Consiglio adotta entro trenta giorni, a maggioranza le proprie determinazioni. Decorso inutilmente il predetto termine la deliberazione diventa esecutiva».

5.24

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso, nel comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: «e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti, risultante da regolare attestato postale o amministrativo, o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante».

5.13

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 11, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «che diventa immediatamente esecutiva».

5.18

SCHIFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

5.9

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 3.

5.27

VILLONE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 47, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive il giorno successivo al compimento del periodo di affissione"».

5.8

BESOSTRI, PIERONI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0007°)

Il presidente ZECCHINO rende noto che da numerosi commissari ha ricevuto la richiesta di differire il termine per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n.211 concernente «Abolizione della pena dell'ergastolo», termine che era scaduto ieri, 30 settembre. Propone perciò di fissare il nuovo termine alle ore 19 di martedì 8 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il relatore SENESE fa presente di aver già presentato i suoi emendamenti ed invita, pertanto, i colleghi a tenerne conto.

Il presidente ZECCHINO propone altresì di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, giacchè più volte sollecitato, il disegno di legge sui revisori contabili (A.S. 1094). Parimenti propone di iscrivere il disegno di legge sulle banche-dati, approvato giovedì scorso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in sede legislativa, per il quale vi sono scadenze di ordine comunitario.

Il sottosegretario MIRONE in senso adesivo si esprime a nome del Governo.

Conviene unanime la Commissione su entrambe le proposte del Presidente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0003º)

Il presidente ZECCHINO comunica che è stata presentata la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta in sede deliberante; pertanto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento, detta forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

(508) LUBRANO DI RICCO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(740) SILIQUINI ed altri. - *Ridefinizione del reato di abuso d'ufficio*

(741) SCOPELLITI e PELLEGRINO. - *Norme in materia di abuso d'ufficio*

(826) SENESE ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(910) BUCCIERO ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(934) CALLEGARO e CENTARO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio*

(981) GASPERINI. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio*

(1007) GRECO. - *Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale*

(Rinvio della discussione congiunta)

Il presidente ZECCHINO ipotizza, uditi i Presidenti dei singoli Gruppi, di rinviare a domani l'inizio dell'esame nel merito dei provvedimenti in titolo e di fissare per giovedì 3 ottobre alle ore 10,30 il limite temporale degli emendamenti.

La Commissione concorda.

La senatrice SALVATO, nel dichiarare di accogliere la proposta, ribadisce la sua perplessità più volte manifestata sulla sede deliberante. Ritene che il differimento dell'inizio della discussione potrà essere una pausa utile per una riflessione proficua su questo problema.

(883) SENESE ed altri. - *Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite*

(Discussione e rinvio)

Il relatore CALLEGARO riferisce brevemente, manifestando piena adesione alle linee portanti e alla soluzione prospettata dai quattro articoli del provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

In senso adesivo si esprime il senatore GASPERINI.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale.

Rinuncia a replicare il relatore, mentre il sottosegretario MIRONE accoglie con soddisfazione l'orientamento favorevole all'approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(485) BUCCIERO. - *Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il relatore CARUSO rende note le linee portanti del provvedimento approvato la scorsa settimana dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in sede legislativa, avente ad oggetto la soppressione dell'Albo dei procuratori legali: reputa, comunque possibile l'esame del disegno di legge in titolo, a patto però di omogeneizzare l'articolato con il progetto proveniente dall'altro ramo del Parlamento.

Prosegue quindi la discussione generale.

Manifestano disponibilità alla prosecuzione dell'esame in data odierna, indipendentemente dall'assegnazione del disegno di legge approvato dai deputati, i senatori GRECO e CALLEGARO.

Interviene problematicamente il senatore RUSSO, segnalando l'esigenza di raccordare gli effetti dell'unificazione delle funzioni di procuratore e di avvocato con il provvedimenti in titolo.

Poichè nessuno chiede di intervenire il presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore CARUSO, accogliendo le perplessità del senatore Russo. Preannuncia la presentazione per domani mattina di proposte emendative.

Anche il sottosegretario MIRONE si riserva di presentare emendamenti; tuttavia concorda con l'orientamento di massima della Commissione, volto a mandare avanti l'esame del provvedimento in titolo.

Il presidente ZECCHINO propone di fissare per domani, 2 ottobre, alle ore 12,30 il limite temporale per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

18ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04ª, 0014º)*

Il PRESIDENTE informa che Giovedì 3 ottobre una delegazione del Parlamento etiope, in visita ufficiale in Italia, potrà incontrarsi con la Commissione per un confronto sull'organizzazione parlamentare italiana.

Informa inoltre che Giovedì 3 ottobre alle ore 9,30 si riuniranno gli Uffici di presidenza delle Commissioni Esteri e Difesa per valutare le iniziative da assumere sul problema del traffico e dell'esportazione delle armi, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie; un utile base di discussione su tale tematica è la relazione presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di armi che è a disposizione dei senatori presso la segreteria della Commissione.

Riguardo ai lavori della Commissione della corrente settimana, il sottosegretario Brutti è disponibile a rispondere all'interrogazione del senatore Robol sui fenomeni di corruzione e, sempre a questo proposito, informa che il Ministro Andreatta gli ha assicurato che metterà a disposizione della Commissione i risultati sin qui conseguiti dalla Commissione «Nunziata» e si è dichiarato egli stesso disponibile a riferire in merito alla questione.

Il senatore PERUZZOTTI sollecita l'avvio dell'esame del documento istitutivo della Commissione d'inchiesta, alla luce dei gravi fenomeni di corruzione che stanno emergendo dalle indagini della magistratura; il Paese attende infatti al riguardo concrete risposte dal Parlamento.

Il senatore DOLAZZA lamenta che la Direzione Generale della Marina non abbia ancora ritirato una circolare con la quale viene palesemente leso il diritto di ricorrere alla giurisdizione amministrativa da parte dei suoi dipendenti, come da lui denunciato in una interrogazione che non ha mai ricevuto risposta. Chiede a questo punto che per la gravità di tale comportamento il direttore del personale della Marina si dimetta.

Il senatore PELLICINI rileva che quanto denunciato dal senatore Dolazza è questione molto grave che andrebbe opportunamente chiarita.

Il senatore MANCA ritiene quanto mai opportuno sollecitare la risposta del Governo alla denuncia del senatore Dolazza prima che la Commissione assuma ulteriori iniziative in merito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento di interrogazione

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00137 del senatore Robol osservando in primo luogo che in relazione ai fenomeni di corruzione verificatisi nelle Forze armate il ministero ha immediatamente costituito una commissione di inchiesta interna presieduta dal professor Nunziata, i cui lavori sono ancora in corso.

In ordine ai recenti episodi di corruzione riguardanti il servizio di leva scoperti a Milano e denunciati dalle stesse autorità militari, risultano coinvolti un ufficiale superiore e due sottufficiali; i fatti contestati consisterebbero nella falsificazione e manomissione di documenti effettuate allo scopo di far figurare fittiziamente l'incorporazione e l'assegnazione ai reparti di giovani arruolati.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali e quanti reati siano stati contestati dal 1° gennaio 1995 ad oggi; risultano rinviati a giudizio, negli anni 1995-1996, per corruzione 105 ufficiali e sottufficiali, per concussione 47 ufficiali e sottufficiali, per truffa 838 ufficiali e sottufficiali e per peculato 200 ufficiali e sottufficiali. Risultano inoltre arrestati nel medesimo periodo per corruzione 34 ufficiali e sottufficiali, per concussione 39 ufficiali e sottufficiali, per truffa 33 ufficiali e sottufficiali e per peculato 22 ufficiali e sottufficiali. Sono stati poi condannati per corruzione 8 ufficiali e sottufficiali, per concussione 5 ufficiali e sottufficiali, per truffa 283 ufficiali e sottufficiali e per peculato 32 ufficiali e sottufficiali. I procedimenti attualmente pendenti per il reato di corruzione sono 101, per concussione 57, per truffa 1.192 e per peculato 265, mentre i provvedimenti cautelari risultano per corruzione 53, per concussione 46, per truffa 18 e per peculato 45.

Il sottosegretario Brutti fornisce poi ulteriori dati disaggregati relativi alle tre Forze armate e ai Carabinieri.

Il sottosegretario Brutti prosegue rilevando che i dati evidenziano che la contestazione dei reati si è addensata negli ultimi mesi del 1995 e nei primi mesi del 1996 e ciò si può spiegare poichè le

indagini avviate, e originate in gran parte da denuncia delle Autorità militari, si sono concretate solo recentemente.

Circa l'attività ispettiva svolta dagli organi dell'Amministrazione occorre segnalare che dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1996 sono stati compiuti 1267 controlli ispettivi e sono state inoltrate 38 denunce all'autorità giudiziaria ordinaria militare e contabile. Riguardo poi all'intensificazione dei controlli sugli atti amministrativi il Sottosegretario osserva che uno dei compiti della Commissione «Nunziata» è quello di fornire elementi per meglio orientare le attività in questo settore. L'Ufficio centrale delle Ispezioni amministrative ha comunque da tempo promosso iniziative per migliorare l'azione di controllo sulla gestione amministrativa di enti e distaccamenti delle Forze armate, sensibilizzando i propri quadri ispettivi e istituendo specifici corsi di aggiornamento sui nuovi criteri di controllo stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il sottosegretario Brutti prosegue rilevando che, riguardo al rapporto eventualmente esistente tra le irregolarità amministrative e le carenze dell'ordinamento, ogni valutazione definitiva dovrà essere ricondotta agli esiti finali del lavoro della Commissione «Nunziata», i cui primi risultati indicano carenze derivanti dal sistema dei controlli operante nella pubblica amministrazione, molto spesso più formale che sostanziale. Tali carenze sarebbero riconducibili in particolare ai tempi di esecuzione degli appalti, alle procedure lunghe ed onerose che rendono difficile l'individuazione delle responsabilità degli agenti contabili, ai controlli interni che dovrebbero essere mirati a specifici settori gestionali piuttosto che al funzionamento generale di una determinata struttura, nonché a un insieme di norme talvolta troppo rigide e quindi incapaci di descrivere materie complesse.

Il Sottosegretario rileva inoltre che i tempi di svolgimento dei processi penali davanti alla magistratura militare non superano mediamente i dodici mesi per la definizione del giudizio di primo grado. Non si sono verificati anomali ritardi processuali ad eccezione di incertezze ed oscillazioni giurisprudenziali derivanti dalla connessione con reati comuni o con procedimenti penali pendenti dinanzi al giudice ordinario.

Quanto poi alla Commissione presieduta dal professor Nunziata, il sottosegretario Brutti precisa che essa è stata costituita con decreto del Ministro il 15 dicembre 1995, per accertare in via amministrativa situazioni di illiceità, per verificare eventuali disfunzioni nell'apparato amministrativo e gestionale che favoriscono i fenomeni di corruzione, nonché per individuare possibili strumenti di prevenzione. Attualmente la Commissione sta svolgendo un importante lavoro istruttorio; l'Amministrazione della difesa si impegna ad informare le Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione e dei risultati di volta in volta raggiunti. In ogni caso il Governo ritiene quanto mai opportuno che si instauri un rapporto diretto tra il Parlamento e la suddetta Commissione, attraverso una audizione del Presidente Nunziata.

Il senatore ROBOL si dichiara soddisfatto della puntuale risposta, dalla quale peraltro emerge un quadro davvero preoccupante del fenomeno. Pertanto sarà quanto mai proficuo procedere all'audizione del Presidente Nunziata per acquisire quegli elementi informativi che consentiranno di affrontare in maniera risolutiva la questione.

SULLE TEMATICHE RELATIVE AI FENOMENI DI CORRUZIONE ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE E SULLA CONNESSA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA
(A007 000, C04ª, 0015ª)

Il PRESIDENTE Gualtieri, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Brutti in risposta all'interrogazione testè svoltasi, ritiene quanto mai utile che la Commissione proceda all'audizione del Presidente Nunziata e del Ministro Andreatta che, come già comunicato, ha espresso la sua disponibilità in merito. Esaurita questa importante attività informativa, la Commissione potrà serenamente valutare la proposta di istituire una Commissione di inchiesta, presentata dal senatore Peruzzotti.

Il senatore MANCA si dichiara favorevole ad approfondire la delicata questione dei fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate e in tal senso ritiene assai opportuno ascoltare il Presidente Nunziata. Acquisiti tali elementi informativi, si potrà valutare l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta.

Il senatore SEMENZATO, dopo aver chiesto al sottosegretario Brutti di fornire notizie in ordine ai comportamenti assunti dall'Amministrazione della difesa nei riguardi degli inquisiti e dei condannati in procedimenti penali, ritiene quanto mai opportuno procedere all'istituzione della Commissione di inchiesta sui fenomeni di corruzione per avviare un approfondito esame dei meccanismi che presiedono agli appalti e più in generale al funzionamento delle Forze armate.

Il senatore DANIELI si dichiara favorevole all'istituzione di una Commissione di inchiesta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate; è infatti ormai urgente indagare sul sistema degli appalti vigente all'interno delle Forze armate. È anche a suo parere necessario rivedere lo stesso sistema della leva che spesso diviene occasione di comportamenti illeciti.

Il PRESIDENTE Gualtieri precisa di non aver espresso alcuna opinione contraria all'avvio dell'esame del documento istitutivo nella Commissione di inchiesta, ma di aver soltanto prospettato l'opportunità di farlo precedere dall'acquisizione di elementi informativi che permettano alla Commissione una serena valutazione dei fenomeni suddetti.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver ricordato che il Gruppo di rifondazione comunista ha presentato una proposta ricollegabile a quella del senatore Peruzzotti, considera quanto mai opportuno che la Commissione «Nunziata» prosegua i suoi lavori, ma rileva che essa ha comunque compiti limitati e del tutto distinti da quelli propri di una Commissione di inchiesta parlamentare.

Il senatore PERUZZOTTI, pur ringraziando il sottosegretario Brutti per la risposta all'interrogazione del senatore Robol, rileva che la Commissione dovrebbe acquisire informazioni dal Capo di Gabinetto del Ministro, dai Vertici delle Forze armate attualmente in carica, nonché dai

loro predecessori, per poter avere un quadro completo della situazione; ribadisce comunque che l'istituzione della Commissione di inchiesta che, desidera ricordare, ha proposto insieme al senatore Bertoni, consentirebbe di approfondire in modo esauriente e puntuale tutti gli aspetti dei fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate.

Il senatore LORETO desidera precisare che a suo avviso la proposta del presidente Gualtieri di approfondire in Commissione di merito, anche attraverso specifiche audizioni, il tema della corruzione delle Forze armate non comporta assolutamente alcuna preclusione nei riguardi della Commissione d'inchiesta, la cui proposta di istituzione vede come primo firmatario il senatore Bertoni, autorevole esponente del Gruppo della Sinistra democratica. Va anche ricordato, prosegue il senatore Loreto, che quella proposta muove dalla esplicita volontà di tutelare soprattutto le Forze armate, alle quali si chiede di essere anche, agli occhi della collettività nazionale, un saldo baluardo di moralità e di correttezza.

Proprio perchè i poteri della Commissione d'inchiesta sono di natura diversa da quelli che può esercitare una Commissione di merito, questa non deve ora essere spogliata delle molteplici possibilità di approfondimento che sono state anche oggi prospettate e che riguardano in primo luogo gli attuali risultati dei lavori della Commissione «Nunziata», da acquisire rapidamente attraverso apposite audizioni.

Il senatore Loreto infine, nel dare atto al sottosegretario per la difesa della risposta puntuale e non burocratica oggi fornita all'interrogazione del senatore Robol, desidera esprimere apprezzamento anche per la dichiarata volontà del Ministro Andreatta di informare sollecitamente la Commissione sulle valutazioni e sulle determinazioni del Governo.

Prende quindi la parola il senatore PELLICINI, il quale, dopo essersi detto non contrario alla proposta di acquisire elementi sul lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale, ribadisce peraltro l'assoluta necessità di istituire una Commissione d'inchiesta che sappia anche approfondire le motivazioni, riconducibili anche alla sottovalutazione dei problemi militari da parte di certa classe politica, che hanno potuto generare nelle istituzioni militari quei fenomeni di corruzione di cui oggi le cifre esposte dal sottosegretario Brutti sono una preoccupante e dolorosa testimonianza.

Il senatore MANFREDI, dopo essersi dichiarato pienamente d'accordo con la proposta formulata dal presidente Gualtieri, esprime l'auspicio che le attività d'inchiesta possano evidenziare oltre al rapporto tra corrotti e non corrotti all'interno delle Forze armate, anche quello tra illeciti nelle Forze armate e quelli commessi nella Pubblica amministrazione nel suo complesso.

Per quanto riguarda invece presunti collegamenti tra fenomeni di corruzione e sistema del reclutamento, cui sembra abbia fatto cenno il senatore Danieli, il senatore Manfredi afferma che nessun legame esiste tra i due fenomeni e che sostenerlo può forse aiutare coloro che intendono eliminare l'istituto della leva obbligatoria.

Il senatore DOLAZZA, a sua volta, invita a considerare che in molti casi la commissione di taluni reati è la risposta, sia pure distorta, alla

farraginosità e incoerenza del sistema normativo che induce a ricercare rimedi e sotterfugi illeciti per risolvere numerosi problemi organizzativi e gestionali.

Il senatore Dolazza infine, dopo aver rilevato che non risultano chiari i dati forniti dal sottosegretario Brutti riguardanti l'Arma dei Carabinieri, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali, giudica giusto ed opportuno procedere alla istituzione di una Commissione di inchiesta la quale consentirà anche di individuare le misure più idonee per combattere e rimuovere i fenomeni di corruzione in seno alle Forze armate.

Il senatore DE GUIDI ritiene estremamente opportuno acquisire ogni utile elemento di informazione prima di procedere alla discussione sulla istituzione di una Commissione di inchiesta, anche perchè deve risultare chiaro che la Commissione difesa non intende esercitare un ruolo meramente poliziesco, ma vuole piuttosto unirsi alla parte sana delle Forze armate, per isolare quella minoritaria che ha sconfinato nell'illecito. Si dichiara quindi d'accordo con la proposta del presidente Gualtieri di giungere ad una decisione sulla istituzione di una Commissione di inchiesta dopo aver esaurito una preliminare necessaria fase di approfondimento.

Dopo che il Presidente Gualtieri ha dato assicurazioni al senatore Peruzzotti in merito alla celerità dei tempi dell'approfondimento da compiere in Commissione, interviene il senatore DE SANTIS che si domanda per quale motivo sia necessario interporre una fase preliminare quando, come a lui sembra, sia stato già deciso di procedere alla istituzione di una Commissione di inchiesta.

Interviene quindi il sottosegretario per la difesa BRUTTI il quale, nel dichiararsi d'accordo con la proposta formulata dal presidente Gualtieri, precisa che il Governo ovviamente non ha indirizzi procedurali da indicare nei riguardi di attività di conoscenza che riguardano i poteri del Parlamento.

In ogni caso, anche a suo giudizio la Commissione difesa potrà trarre particolare vantaggio, prima di procedere alla discussione sulla istituzione della Commissione di inchiesta, dalla acquisizione degli elementi che potranno essere forniti vuoi dal Ministro vuoi dal Presidente della Commissione ministeriale.

È suo parere inoltre che il ricorso allo strumento di una Commissione di inchiesta risulti necessario quando, nell'indagare all'interno di complessi fenomeni criminosi, si riscontri evidente il pericolo di interferenze o di pressioni che, nella fattispecie, risultano allo stato assenti. Non si vede perchè dunque non si debba prima utilizzare adeguatamente e a fondo, almeno preliminarmente, l'articolata strumentazione del controllo parlamentare.

Il senatore MANCA, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le argomentazioni del sottosegretario Brutti, precisa che la sua parte politica intende prima acquisire ogni utile elemento di informazione

e successivamente decidere serenamente sulla istituzione di una Commissione di inchiesta.

Il presidente GUALTIERI, dopo aver ribadito di non essersi mai espresso in senso contrario alla istituzione di una Commissione di inchiesta, sottolinea che il numero e la mole dei provvedimenti all'esame della Commissione consigliano di procedere, nel tempo più breve possibile, all'audizione del Ministro della difesa e del Presidente della Commissione ministeriale e all'acquisizione del materiale raccolto dalla Commissione medesima. Successivamente, anche alla luce degli elementi di giudizio così ottenuti, si potrà passare ad esaminare la proposta dell'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, secondo una procedura di assoluta trasparenza e correttezza.

Il presidente Gualtieri infine, anche in accoglimento di una sollecitazione in tal senso formulata da parte del senatore Loreto, propone alla Commissione, che conviene, di prevedere per la prossima settimana, e comunque quanto prima, le audizioni del Ministro della difesa e del Professor Nunziata.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

20ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE REFERENTE***(375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato****(643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio****(967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato****(1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il senatore VEGAS sottolinea come gli obiettivi di una sempre maggiore trasparenza del bilancio dello Stato e della realizzazione di strumenti che rendano più efficace la decisione parlamentare sui documenti finanziari sono ampiamente condivisi. Sembra anche opportuno porre in essere innovazioni legislative finalizzate agli scopi anzidetti, anche in presenza di vincoli costituzionali che potrebbero essere alterati nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni che dovrà avviarsi: è comunque opportuno, infatti, prefigurare un modello normativo che tenga conto, per intanto, delle esigenze che si sono manifestate anche nell'attuale assetto istituzionale.

È da rilevare, tuttavia, che i disegni di legge all'esame della Commissione presentano talune differenze tra loro che non debbono essere sottovalutate. La più rilevante di esse concerne le modalità di ripartizione della spesa, dato che nella proposta governativa si procede attraverso l'individuazione delle responsabilità dei dirigenti, mentre nel disegno di

legge n. 967, di cui egli è primo firmatario, si attribuisce rilevanza alle funzioni della spesa. con il vantaggio di rendere più efficace la concreta attuazione del rapporto tra Parlamento e Governo. Resta aperto, inoltre, il problema dell'area di emendabilità del disegno di legge di bilancio una volta che sia stata approvata la riforma all'esame: all'interno delle unità previsionali di base (denominazione che sarebbe opportuno, a suo avviso, semplificare), infatti, verrebbero a confluire sia spese di carattere obbligatorio che discrezionale.

Si sofferma, quindi, sui disegni di legge da lui presentati, ricordando che l'Atto Senato n.643 riproduce il testo già approvato dal Senato nella scorsa legislatura concernente modifiche alle norme di contabilità, mentre l'Atto Senato n.375 introduce ulteriori modifiche volte a migliorare le norme sulla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi. Rispetto alle proposte ivi contenute, ritiene che quelle rinvenibili nel disegno di legge del Governo siano, sul punto anzidetto, eccessivamente caute.

In linea generale, è dell'avviso che la riforma del bilancio dello Stato dovrebbe consentire di ricondurre all'interno degli aggregati contabili anche i debiti che attualmente sono considerati «sotto la linea». Inoltre, sembra indispensabile - in coerenza con quanto avviene nei principali Paesi europei - giungere ad un bilancio «consolidato» del settore pubblico, superando l'attuale limitatezza del riferimento al solo settore statale. Infine, si dovrebbe pervenire alla definizione di un realistico conto del patrimonio pubblico.

Ritiene che con riferimento ai tre punti suddetti il disegno di legge del Governo presenti evidenti carenze. Esprime perplessità, inoltre, sulla norma che introduce l'istituto del riporto, di cui non mette in discussione l'utilità, ma che andrebbe considerato in relazione al rilievo che comunque deve essere attribuito al principio di annualità del bilancio: sarebbe forse preferibile, in alternativa, prolungare i termini di mantenimento degli stanziamenti in bilancio.

Conclude osservando che nel disegno di legge collegato alla finanziaria è stata inserita una disposizione, sul cosiddetto «fondo cassa», che sarebbe opportuno valutare in sede di esame dei disegni di legge di riforma delle norme di contabilità.

Il senatore MORANDO ritiene che il disegno di legge del Governo si pone in linea con quegli obiettivi di leggibilità e trasparenza del bilancio dello Stato che costituiscono l'essenza della approfondita elaborazione svolta in materia nel corso degli ultimi anni.

È dell'avviso che non sia stato abbastanza messo in rilievo come tali obiettivi vengono perseguiti sin dalla fase di costruzione del bilancio, vale a dire nei rapporti che si instaurano tra le diverse amministrazioni per la messa a punto delle relative esigenze finanziarie. Inoltre, l'imputazione delle singole unità contabili a specifiche responsabilità dirigenziali costituisce un punto qualificante e non rinunciabile della riforma che, tra l'altro, si presenta coerente con le ipotesi di riassetto della pubblica amministrazione che si vanno delineando.

È evidente che la direzione verso cui si avvia la riforma è quella di attribuire una maggiore discrezionalità dell'esecutivo nella gestione del bilancio. Occorre quindi chiedersi se tale indirizzo sia condivisibile: a

suo giudizio le riforme istituzionali già realizzate, a cominciare dal nuovo sistema elettorale, nonché quelle che dovranno essere portate a compimento, rendono necessario attribuire al Governo la responsabilità delle scelte anche in materia di gestione contabile. Contestualmente, va rafforzato il potere di controllo del Parlamento ed in particolare delle forze di opposizione, così come avviene in tutte le più avanzate democrazie europee.

Si chiede, fra l'altro, quale sia in concreto il potere che i singoli parlamentari possono oggi esercitare in materia di bilancio, pur in presenza di possibilità teoriche di intervento molto vaste.

Considera rilevanti e senz'altro condivisibili le norme contenute nel disegno di legge del Governo in ordine ai problemi della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, nonché la procedura individuata relativamente agli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale. Un approfondimento occorrerà svolgere anche con riferimento alle conseguenze derivanti da decisioni dell'Unione Europea. Condivide, invece, le perplessità manifestate sull'introduzione dell'istituto del riporto.

Il senatore MARINO ritiene che le difficoltà di leggibilità del bilancio evidenziate nel corso del dibattito non derivino dall'eccessivo numero dei capitoli, ma piuttosto dalla complessità di struttura dei documenti contabili, articolati nel bilancio a legislazione vigente, nella legge finanziaria con relative tabelle e sui provvedimenti collegati nonché dal fatto che a molti capitoli sono riferite esigenze di spesa diversa. In questo senso, non si può pretendere di pervenire a una maggiore trasparenza del bilancio semplicemente riducendo il numero dei capitoli o prevedendo un loro accorpamento nelle unità previsionali di base, che sembrerebbe compromettere la possibilità di esercitare il controllo parlamentare. Va poi rilevato che le proposte di riforma del bilancio dello Stato in esame dovrebbero tenere conto delle riforme istituzionali che il Parlamento si accinge a varare, nelle quali si prevederà un potenziamento del regionalismo se non addirittura l'adozione di una forma di stato federale.

Non appare pertanto opportuno procedere a una riforma affrettata della materia in esame, che non potrà non incidere sugli ordinamenti contabili e finanziari regionali. Per tali ragioni, auspica che la Commissione dedichi all'esame dei disegni di legge in titolo una discussione ampia ed approfondita.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

19ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 94/19/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 31)

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52; esame e rinvio)
(R144 003, C06ª, 0001°)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega prevista all'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (legge comunitaria 1994), è volta a recepire la direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. I principi ispiratori del provvedimento sono la tutela del risparmio, la tutela della credibilità del sistema creditizio e la omogeneizzazione della disciplina per tutti i Paesi aderenti all'Unione economica. In precedenza, il sistema di garanzia vigente in Italia era fondato sul Fondo interbancario di tutela di depositi, avente la natura di consorzio volontario tra aziende di credito, con lo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le aziende consorziate. Si trattava di un istituto a carattere privatistico che operava nel caso di banche poste in amministrazione straordinaria oppure in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo inoltre operava con interventi a carattere discrezionale, avendo di mira la tutela del deposito bancario più che quella del depositante.

Il principale elemento di novità rispetto alla normativa previgente è costituito dal carattere obbligatorio dell'adesione al sistema di garanzia, che diviene presupposto indispensabile per richiedere l'autorizzazione a

svolgere l'attività di raccolta e gestione del risparmio. In questa ottica, sono stati rafforzati i poteri della Banca d'Italia in funzione di controllo sul rispetto dei requisiti e dei parametri per accedere ai sistemi di garanzia.

Passando ad esaminare analiticamente lo schema di decreto, che si sostanzia in una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il relatore si sofferma sulla normativa relativa ai soggetti aderenti ai sistemi di garanzia e alla natura di tali sistemi. In particolare, sottolinea che le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire ad un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, mentre le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono ad un sistema di garanzia italiano, salvo che partecipino ad un sistema di garanzia estero equivalente. Per quanto riguarda gli interventi, si prevede che i sistemi di garanzia effettuino i rimborsi nei casi di amministrazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia, mentre viene fissato l'ammontare minimo del rimborso per ciascuno dei depositanti in lire 200 milioni.

Dopo aver analiticamente dato conto dei depositi esclusi dalla tutela dei sistemi di garanzia, il relatore sottolinea, a questo proposito, i punti che andrebbero meglio specificati. Per quanto riguarda i depositi dei «dirigenti della banca», tale dizione appare troppo generica, mentre andrebbe meglio specificato il punto l) del comma 4 dell'articolo 96-*bis*, chiarendo che compete alla Banca d'Italia di controllare che i crediti a particolari tassi e condizioni concessi dalla banca abbiano o meno concorso a deteriorare la situazione finanziaria dell'istituto di credito.

Un'ulteriore questione problematica riguarda la possibile comunicazione alla clientela dell'avvio della procedura di contestazione da parte dei sistemi di garanzia - previo assenso della Banca d'Italia - della mancata ottemperanza da parte di una banca degli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi; non può sfuggire infatti il rischio che una tale tutela della clientela, informata di una condizione critica dell'istituto di credito, possa determinare comportamenti allarmistici che accelerino la situazione di crisi della banca stessa. Da ultimo, il relatore sottolinea la necessità che la costituzione dei sistemi di garanzia avvenga in maniera equilibrata in modo da evitare il rafforzamento dei maggiori gruppi creditizi a danno degli istituti minori.

Intervengono i senatori PASTORE e PEDRIZZI, a giudizio dei quali la complessità ed il tecnicismo della normativa recata dallo schema di decreto in titolo impongono il rinvio dell'espressione del parere, per consentire l'approfondimento delle questioni più delicate.

A giudizio del sottosegretario PINZA possono essere accolti i rilievi formulati dal relatore circa la necessità di specificare meglio le disposizioni recate dai punti *h)* ed *l)* del comma 4 dell'articolo 96-*bis*, così come risulta condivisibile la preoccupazione che la costituzione dei sistemi di garanzia debba avvenire in modo da salvaguardare l'esigenza di tenuta della singola banca, evitando raggruppamenti che favoriscano esclusivamente i maggiori gruppi bancari. Per quanto riguarda, invece,

la comunicazione alla clientela dell'avvio delle procedure di esclusione dal sistema di garanzia, l'esigenza di contrastare fenomeni di allarmismo da parte della clientela appare prevalente rispetto alla legittima tutela dell'informazione dei depositanti.

Prendendo atto dell'orientamento unanime della Commissione, il Presidente ANGIUS dà mandato al relatore di redigere uno schema di parere sui cui contenuti la Commissione potrà discutere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la gestione del fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25: favorevole)
(R139 b 00, C06ª, 0006ª)

Riferisce alla Commissione il senatore BIASCO, il quale fa presente che il provvedimento di legge di attuazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, giunge all'esame della Commissione, dopo un lungo e tormentato *iter* parlamentare.

In attuazione della legge 2 agosto 1982, n. 528, che disponeva l'automazione del gioco del lotto, infatti, con legge del 29 gennaio 1986, n. 25, all'articolo 17, comma 4, veniva prevista l'istituzione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, a decorrere dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto.

Di qui, la successiva integrazione, intervenuta con la legge 19 aprile 1990, n. 85, che modificava la stessa legge n. 528 del 1982, in concomitanza con l'entrata in vigore della gestione automatizzata, realizzata a partire dal 18 aprile 1994, con relativa previsione dei fondi di accantonamento.

Sullo schema di decreto predisposto venivano acquisiti i prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle stesse Commissioni parlamentari nelle precedenti legislature; furono apportate inoltre modifiche da parte del Ministero del tesoro, giungendo infine alla stesura finale, formulata con il provvedimento in titolo. Senonchè il decreto, sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, veniva nuovamente sottoposto al parere parlamentare, stante l'eccessivo decorso del tempo tra i pareri emessi (nel 1992) e la definitiva stesura del provvedimento.

Il relatore illustra analiticamente i contenuti dello schema di decreto, facendo presente che la provvista del fondo è costituita dal 2 per cento del gettito delle vincite del gioco del lotto, versato su apposito conto fruttifero presso la Cassa di Risparmio di Roma, nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi.

Gli articoli da 4 a 12 si riferiscono alle finalità legate alla corresponsione agli iscritti di indennità, anticipi e sovvenzioni, nonché

alla destinazione per ciascuna di tali categorie di spesa che investe anche il coniuge superstite, in caso di morte dell'avente diritto.

In conclusione, il relatore, propone l'espressione di un parere favorevole, in considerazione della necessità di completare il faticoso e complesso *iter* parlamentare della normativa in esame, pur nella consapevolezza che l'intera materia del trattamento previdenziale del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato va necessariamente raccordata con la riforma di tale amministrazione, ai sensi del decreto-legge istitutivo dell'Ente tabacchi italiani.

Non essendoci nessun iscritto a parlare in discussione generale e rinunciando ad intervenire per la replica il sottosegretario Vigevani, si dà infine mandato al relatore di redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1348) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BONAVIDA, il quale ricorda che la Commissione ha già esaminato una precedente versione del decreto-legge sulla finanza locale, accogliendo anche numerose modifiche; ritiene pertanto opportuno riferire esclusivamente sulle norme inserite dal Governo in sede di reiterazione di quel provvedimento.

In particolare, viene prorogato al 30 novembre 1996 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. È altresì differito al 30 novembre 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Si chiarisce inoltre che la facoltà di emettere prestiti obbligazionari in valuta e sui mercati esteri è riferibile a tutti gli enti pubblici territoriali, comprese quindi le regioni; è previsto inoltre un ulteriore finanziamento di lire 40 miliardi per i lavori socialmente utili da effettuare nelle aree di Napoli e Palermo. Il Governo inoltre ha determinato le regole per la ripartizione, a cura della Cassa depositi e prestiti, delle risorse disponibili ai fini della concessione dei mutui per esproprio, dando la priorità alle domande già presentate. Sono inoltre state inserite nel testo del decreto-legge reiterate alcune disposizioni, già recate dal decreto-legge n. 409 del 1996, concernente il personale degli enti locali.

In conclusione, il relatore sollecita una rapida approvazione del provvedimento in titolo, sottolineando al contempo la necessità che il Governo predisponga la revisione dei parametri per la ripartizione dei trasferimenti erariali tra gli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

27ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Si apre il dibattito sulla relazione svolta dalla senatrice Pagano nella precedente seduta.

Il senatore CASTELLANI Pierluigi, manifestando apprezzamento per l'esposizione della relatrice - su molte delle cui osservazioni esprime consenso - rileva in primo luogo la grande ampiezza della delega impropria contenuta nell'articolo 15. Invero il rinvio è effettuato non a un decreto legislativo - come di consuetudine nell'ordinamento scolastico - ma ad un regolamento governativo. L'auspicio è che in tal modo sia possibile giungere a quella benefica e silenziosa rivoluzione che si riconnette all'introduzione dell'autonomia nella scuola e all'allentamento dei vincoli che impediscono al sistema scolastico di adeguarsi alle esigenze formative espresse dal territorio.

Vi sono tuttavia, nel testo in esame, alcuni limiti che occorrerà colmare, se si vuole garantire il raggiungimento di uguali *standard* formativi su tutto il territorio. Va rilevato innanzitutto che, in mancanza di interventi del legislatore, l'autonomia verrebbe introdotta in una fase di grave depotenziamento degli organi collegiali, cui occorre rimediare inserendo nel testo in esame alcune norme. La riforma degli organi collegiali si lega, del resto, a due questioni essenziali come la chiara indivi-

duazione dei soggetti preposti a gestire l'autonomia e soprattutto – ciò cui il Gruppo Partito Popolare Italiano annette la massima importanza – il ruolo da riconoscere alla famiglia. Sempre al fine di assicurare in ogni parte del territorio nazionale gli *standard* di qualità del servizio scolastico, occorrerà accompagnare l'autonomia con una riflessione sui sistemi di valutazione, tema già lungamente approfondito nella scorsa legislatura. Un altro nodo strettamente complementare all'autonomia è il riordino dell'apparato amministrativo, attraverso il quale si dovranno definire le funzioni spettanti alle strutture centrali, a quelle periferiche e alle autonomie locali. Il principio di riferimento, a suo avviso, deve rimanere la spettanza allo Stato del servizio scolastico, sia pure in stretto raccordo con le autonomie locali (cui spetta istituzionalmente il governo del territorio) e in tale prospettiva occorrerà valutare le forme più opportune di coordinamento fra l'articolo 15 e l'articolo 4. Un'ultima questione riguarda l'applicabilità dell'articolo 15 anche alle scuole non statali. Muovendo dalla considerazione che tale articolo intende eliminare le cause di vischiosità e inefficienza dall'ordinamento scolastico, l'oratore ritiene che esso dovrebbe applicarsi al servizio pubblico della scuola nel suo complesso ed auspica un esplicito chiarimento in proposito. Conclude dichiarandosi convinto della possibilità di introdurre finalmente una grande riforma attesa da lungo tempo.

Il senatore PERA rileva come l'impianto dell'autonomia, quale configurato dall'articolo 15, al pari di alcuni passaggi dell'esposizione della relatrice, possano dirsi apprezzabili, pur richiedendo talune rettifiche o integrazioni, in ordine ad esempio alla valutazione degli istituti scolastici resi autonomi, alla riforma del Ministero, alla previsione da inserire di un vaglio parlamentare del regolamento governativo nonché di una relazione periodica del Ministro sullo stato di attuazione. Alcuni profili sono degni di ulteriore approfondimento, esplicitando in particolare che la distinzione tra autonomia didattica e autonomia organizzativa, condivisibile, deve valorizzare – non già vulnerare – la libertà di insegnamento. Ancora, l'autonomia organizzativa dovrebbe introdurre elementi di flessibilità anche nell'impiego dei docenti, ad esempio in ordine al modulo. Nemmeno può dirsi precisato, nel testo del comma 8, il soggetto titolare della libera scelta in ordine a metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, se esso sia l'istituto, il singolo docente o un gruppo di docenti. Oltre alla libertà di insegnamento, dovrebbe essere garantita in modo inequivoco la libertà di scelta delle famiglie, nel momento in cui, con l'autonomia, si diversifica l'offerta. E una terza libertà appare in egual misura rilevante, relativa alla scelta all'interno della medesima scuola tra indirizzi e metodologie diverse, giungendosi così anche a sdrammatizzare la tradizionale contrapposizione tra scuola statale e scuola privata. Con le modifiche e le integrazioni sopra accennate, volte a scongiurare il pericolo che la maggiore autonomia importi più numerosi vincoli e minore libertà, così il disegno di legge come la relazione risulterebbero meritevoli di approvazione.

Il senatore BRIGNONE, pur dichiarandosi favorevole all'introduzione dell'autonomia nel sistema scolastico, manifesta talune perplessità in ordine all'impianto complessivo del disegno di legge in esame, che fa

perno su un decentramento pur sempre basato su decisioni prese dal centro. In riferimento a profili specifici, rileva come il dimensionamento delle istituzioni scolastiche non possa non distinguere tra diverse aree geografiche ed economiche, in misura non sufficientemente rimarcata dai commi 4 e 6 dell'articolo 15. Il comma 7 fa cenno ad un coordinamento con il contesto territoriale, in un modo che può risultare astratto, in quanto non tiene conto della dislocazione sul territorio delle prospettive di impiego per i giovani. Conclude con alcuni rilievi critici o comunque sollecitanti maggiori approfondimenti, in ordine ai diversi profili dell'educazione permanente, dell'autonomia amministrativa e dei percorsi didattici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(Esame congiunto e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 931, 255, 980 e 1022)

Il relatore MONTICONE illustra brevemente il contenuto dei tre disegni di legge, assegnati alla Commissione successivamente a quelli dei quali è già iniziato da tempo l'esame. Il disegno di legge n. 1037 si allontana, nell'impostazione, dalla maggior parte di quelli già all'esame, poiché prevede l'istituzione di un ruolo unico dei professori universitari, nel quale confluirebbero anche gli associati con anzianità di nove anni. Il reclutamento avviene mediante un concorso pubblico nazionale, volto a istituire graduatorie cui attingono le facoltà per effettuare le chiamate. Merita una segnalazione la previsione che il giudizio dei commissari sia formulato individualmente, escludendosi ogni fase collegiale. Sempre alle facoltà è affidata la verifica quinquennale sulla produzione scientifica dei professori.

Il disegno di legge n. 1066 disegna un sistema di reclutamento accentratamente centralistico, fondato sulla costituzione di commissioni nazionali composte da cinque professori, incaricati di formulare una lista pubblica e nazionale di maturi (ovvero idonei nel caso dei professori associati) dalla quale le facoltà possono attingere per chiamata. Il giudizio di maturità, ovvero di idoneità, ha validità triennale.

Infine il disegno di legge n. 1174 mantiene anch'esso, come il precedente, la distinzione del ruolo dei professori universitari in due fasce, ma prevede che il concorso si svolga in un'unica fase, a livello locale, con commissioni determinate a livello nazionale. I posti vacanti peraltro possono essere messi a concorso solo una volta esperite inutilmente le procedure per il trasferimento. Del testo vanno segnalati in particolare la possibilità che anche per i professori ordinari abbia luogo una prova didattica e la norma sulla verifica quinquennale di tutti i professori in servizio, la quale vieta a quanti non abbiano superato tale verifica di

presentare per un quinquennio domanda per finanziamenti alle proprie ricerche e li esclude da numerose cariche accademiche.

In conclusione il relatore propone che i tre disegni di legge siano abbinati a quelli già in esame, ricordando che di fatto il Comitato ristretto riunitosi stamane ne ha già tenuto conto.

La Commissione approva la proposta del relatore e pertanto l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 931, 255, 980, 1022.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

27ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1219) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 17 settembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, relatore, fa innanzi tutto presente che il parere della 1ª Commissione sul testo del decreto-legge rende necessario, relativamente al recepimento di direttive comunitarie, riferire al disegno di legge di conversione e non al testo del decreto-legge gli emendamenti e di spostare nell'articolato del disegno di legge di conversione anche il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge. A tal fine informa quindi di aver presentato l'emendamento 1.0.1X, che recepisce questa indicazione e l'emendamento 2.0 volto alla soppressione dell'articolo 2 del testo del decreto. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.0.1X che, oltre ad accogliere le indicazioni della 1ª Commissione, reca anche il recepimento di altre due direttive in materia di telecomunicazioni. L'emendamento, inoltre, accoglie l'intenzione, manifestata dal Governo con l'approvazione in Consiglio dei ministri di un apposito disegno di legge (poi non presentato alle Camere) di disciplinare in modo più dettagliato la parte relativa al recepimento di una delle due direttive di cui sopra ed in particolare di quella in materia di telefonia mobile e che la Commissione aveva già manifestato, per suo conto, di voler introdurre nel disegno di legge di conversione del decreto-legge. Poichè questa parte dell'emendamento, rispetto alla prima formulazione, è più ampia ritiene opportuna la fissazione di un termine per la presentazione di even-

tuali subemendamenti. Propone quindi di passare all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore DE CORATO chiede che, data l'impossibilità di procedere alla votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge di conversione, sia rinviata anche la votazione di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE si dichiara favorevole alla proposta del senatore De Corato ritenendo tuttavia necessario votare l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 del testo del decreto-legge.

Poichè non vi sono osservazioni, l'emendamento 2.0 viene posto ai voti ed approvato con il parere favorevole del sottosegretario Lauria.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto decaduti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge.

Il senatore FALOMI passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il senatore DE CORATO illustra l'emendamento 1.2.

Il presidente PETRUCCIOLI propone al senatore Semenzato di ritirare l'emendamento 1.0.1 in quanto esso potrebbe meglio essere esaminato con i disegni di legge di riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Il senatore SEMENZATO dichiara di non poter ritirare l'emendamento in quanto esso appare necessario a ristabilire il rispetto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1994. Poichè è improbabile che il Parlamento riesca ad arrivare ad una riforma di sistema entro il 31 gennaio prossimo, la norma contenuta nell'emendamento serve a non rendere del tutto vano quanto stabilito dalla Corte costituzionale fissando una clausola di salvaguardia almeno sulle norme *antitrust*.

Sugli emendamenti all'articolo 1 si apre quindi una discussione nella quale interviene per primo il senatore BALDINI che si dichiara fortemente perplesso dell'impostazione contenuta nell'emendamento 1.1 del senatore Falomi; sottolinea che a suo avviso la norma relativa al termine concessorio deve intendersi riferita non solo ai soggetti privati ma a tutti i soggetti del settore radiotelevisivo. Se così non fosse, ciò introdurrebbe infatti una inaccettabile disparità di trattamento. Per evitare tutto questo sarebbe pertanto opportuno accedere alla possibilità di prorogare ad agosto il termine attualmente fissato al 31 gennaio 1997 con ciò individuando una soluzione intermedia che venga incontro sia ad un uguale trattamento delle parti in causa sia a mettere il Parlamento in una situazione di maggiore tranquillità nell'approvazione della riforma di sistema.

Il senatore CARPINELLI sottolinea che l'ipotesi avanzata dal senatore Semenzato dovrebbe essere oggetto di più attenta riflessione in

quanto, dati i tempi tecnici e politici necessari ad una approvazione delle norme di sistema per il riordino delle telecomunicazioni, stabilirebbe una clausola di salvaguardia in relazione almeno alle norme *antitrust*.

Il senatore DE CORATO fa presente che proprio perchè l'emendamento 1.1 del senatore Falomi tende a rendere esplicito un concetto già chiaro nell'articolo 1 del decreto, esso è tale da indurre sospetti sugli intenti reali di questo emendamento. Su questo ritiene pertanto assolutamente necessario trovare un punto di accordo capace di far proseguire i lavori della Commissione nella concordia con cui fin qui si sono svolti. Posta nei termini dell'emendamento 1.1, la norma appare infatti come un rinnovamento implicito della ventennale concessione alla Rai (che creerebbe una inaccettabile disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti) ed ingenera il dubbio che si voglia escludere la Rai dalla disciplina *antitrust*.

Il senatore FALOMI interviene per sottolineare che l'emendamento non ha nulla di innovativo e potrebbe anche essere ritirato, in quanto l'intento è semplicemente quello di esplicitare meglio la norma dell'articolo 1. D'altra parte, la proroga delle concessioni al 31 dicembre 1997 non può essere riferita alla concessionaria pubblica ma soltanto ai soggetti di cui alla legge n. 422 del 1993 e quindi a rigore, neanche a tutti i soggetti privati, ma solo a quelli previsti da quella legge. La sentenza della Corte costituzionale inoltre fa esplicito riferimento solo ai soggetti di cui alla legge richiamata. Nessuno pertanto vuole sottrarre la concessionaria pubblica ai limiti che saranno imposti dalla normativa *antitrust*.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene innanzi tutto di dover invitare tutte le parti politiche a proseguire i lavori senza sospetti di alcun genere perchè ciò renderebbe impossibile il compito di legiferare. Ritiene inoltre opportuno richiamare il fatto che il decreto-legge in discussione non nasce da un intento punitivo o vessatorio del Governo nei confronti di taluni soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni; l'Esecutivo infatti avrebbe potuto astenersi dall'emanare tale normativa, e tuttavia lo ha fatto, pur in presenza di molti dubbi, per correttezza nei confronti del dettato della Corte costituzionale. Sull'emendamento 1.1, si associa a quanto affermato dal senatore Falomi e cioè che la scadenza del 31 gennaio prossimo non può che essere riferita, come è chiarito nella norma, ai soggetti di cui alla legge n. 422 del 1993. Quanto poi all'emendamento del senatore Semenzato ricorda la complessità di date e di impegni in cui sia il Governo che il Parlamento si trovano a dover far fronte. Ritiene in ogni caso che la normativa contenuta nel cosiddetto «disegno di legge stralcio» (atto Senato 1021) possa essere approvata in tempi ragionevoli senza che questo possa apparire ricattatorio nei confronti di nessuna forza politica presente in Parlamento, posta peraltro la obiettiva necessità di tutti gli operatori del settore di svolgere il proprio compito all'interno di un chiaro quadro legislativo di riferimento.

Il senatore BALDINI fa tuttavia notare che il presidente del Consiglio Prodi è stato molto fermo nel ribadire che la data del 31 gennaio

1997 stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge deve considerarsi termine prorogabile.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente di sapere bene che il compito della maggioranza parlamentare è quello di sostenere il Governo ma su questioni che il Parlamento possa appunto discutere con il suo interlocutore naturale.

Interviene infine il sottosegretario Lauria che sottolinea come gli intenti del provvedimento siano assolutamente chiari e come il Governo non pretenda alcuna adesione acritica da parte del Parlamento ai disegni di legge che esso presenta. Dichiaro inoltre di condividere interamente sia le osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali sia l'emendamento 1.0.1X presentato dal relatore nella sua nuova formulazione. Ritiene inoltre che l'emendamento del senatore Falomi risponda semplicemente ad uno scrupolo interpretativo. La data del 31 gennaio 1997, infatti, è stata attentamente valutata dall'Esecutivo sia in ossequio a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1994 sia per il rispetto delle prerogative del Parlamento che, all'epoca in cui il decreto-legge è stato emanato, aveva già avviato l'esame sulla normativa *antitrust*.

Il presidente PETRUCCIOLI propone la fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 di giovedì 3 ottobre 1996.

Conviene la Commissione.

Il senatore BALDINI chiede ulteriori chiarimenti al Governo su alcuni passi della sentenza n. 420.

Il senatore BOSI, infine, chiede che sulla questione dei tempi di approvazione della normativa *antitrust*, la Commissione possa esprimersi in termini chiari con un ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0002°)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 3 ottobre 1996 alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1275 recante: «Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione».

La seduta termina alle ore 12,50.

28ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(1347) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLA, si riporta alla illustrazione da lui stesso svolta il 19 giugno scorso in sede di esame del decreto-legge n. 286, di cui il presente provvedimento costituisce l'ennesima reiterazione. Si sofferma quindi sulle variazioni introdotte con il decreto-legge in esame, a cominciare dall'articolo 2, che reca, ai commi 1 e 5, lo spostamento al 30 settembre 1996 di taluni termini relativi alle procedure per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica. A tale riguardo, peraltro, lamenta il fatto che il Governo non abbia voluto recepire un emendamento approvato dalla Commissione nello scorso mese di luglio, con il quale tali termini venivano spostati al 31 dicembre 1996, per consentire alle amministrazioni locali di compiere tutti gli atti necessari per i relativi adempimenti. In effetti lo spostamento al 30 settembre 1996 appare sotto tale profilo del tutto insufficiente.

L'articolo 14 risulta completamente mutato in quanto non reca più norme sull'edilizia scolastica, bensì riguarda i finanziamenti per l'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona (20 miliardi annui a titolo di rate ammortamento mutui dal 1997 al 2016), nonché per l'avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (20 miliardi annui fino al 2016 in favore della società Autostrade Spa).

Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento (che la Commissione era riuscita a licenziare nello scorso mese di luglio) considerato che il decreto-legge è giunto ormai alla ottava reiterazione.

Apertasi la discussione generale, interviene il presidente PETRUCCIOLI, il quale stigmatizza la superficialità con la quale vengono reiterati in sede tecnica taluni decreti-legge, quale quello in esame. In particolare, si riporta all'osservazione svolta dal relatore con riguardo all'articolo 2: se il Governo avesse infatti accolto l'emendamento approvato dalla Commissione relativo allo spostamento dei termini al 31 dicembre 1996, le amministrazioni locali non si troverebbero oggi nella pratica impossibilità di effettuare gli adempimenti necessari per i programmi necessari e quindi per accedere ai finanziamenti. Al di là delle conside-

razioni tecniche, del resto, quando il Governo ignora in sede di reiterazione i suggerimenti del Parlamento è evidente che si è in presenza di una disfunzione nei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Annuncia pertanto che, su questo punto, è sua intenzione scrivere al ministro Di Pietro una nota a nome della Commissione.

Per quanto concerne invece il problema della calendarizzazione dei provvedimenti, avverte che, non appena la Commissione avrà concluso l'esame, sarà sua cura intervenire presso il Presidente del Senato per sollecitare l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento: ricorda infatti che nello scorso mese di luglio la Commissione aveva concluso l'esame, ma il decreto-legge è decaduto per non avere trovato «spazi» nel calendario dell'Assemblea. Qui si è in presenza, evidentemente, di un diverso problema, cioè quello della necessità di un più corretto funzionamento dell'organo parlamentare.

Occorre in definitiva concludere rapidamente l'esame del provvedimento per consentirne la definitiva conversione in legge, tenuto conto anche che esso sta diventando un veicolo normativo nel quale il Ministero dei lavori pubblici continua ad inserire, ogni volta che viene reiterato, ulteriori norme sulle quali il Parlamento non ha poi il tempo di pronunciarsi svolgendo correttamente il proprio compito di legislatore.

Il senatore LO CURZIO, nel condividere le osservazioni svolte dal Presidente, giudica paradossale il fatto che quest'ultimo sia stato costretto a svolgere un intervento che possa essere ritenuto più proprio di un esponente dell'opposizione che non di un autorevole componente della compagine di maggioranza. Evidentemente, al di là delle responsabilità di questo Governo, nel quale sente di dover credere fermamente, si è giunti ormai ad una patologia nel funzionamento dell'attività legislativa, che spera possa in questa occasione essere superata dalla Commissione, la quale riacquisterà prestigio sul piano politico se saprà additare rapidamente all'approvazione del provvedimento.

Il senatore FALOMI fa presente che il presidente Petruccioli ha inteso correttamente sollevare una questione di carattere istituzionale che riguarda i rapporti tra Governo e Parlamento a prescindere dalle maggioranze politiche. Del resto, le distorsioni segnalate dal Presidente risalgono alle precedenti legislature.

Il senatore BORNACIN ringrazia il presidente Petruccioli per la sua corretta esortazione, pregevole sul piano istituzionale e sicuramente scaturita da considerazioni di tipo politico. Esprime il favore della sua parte politica per un rapido esame del provvedimento, che suscita larga attesa da parte degli enti locali e degli istituti autonomi case popolari. Nel merito, giudica insufficienti gli stanziamenti per l'autostrada Torino-Savona.

Il senatore VERALDI chiede al relatore come verranno riutilizzate le somme non spese relative al programma per gli alloggi delle forze dell'ordine nelle zone ad alta criminalità organizzata ed esprime l'auspicio che nel provvedimento possano essere inseriti stanziamenti anche in favore della autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il senatore PAROLA, il quale aderisce preliminarmente alla posizione espressa dal presidente Petruccioli ritenendo che il Governo dovrebbe, soprattutto in materie come questa, recepire in sede di reiterazione gli emendamenti approvati in Commissione (egli peraltro si impegna a ripresentare come relatore tutti quelli già accolti all'unanimità). Fa poi notare al senatore Veraldi che le somme non spese per gli alloggi da lui indicati vengono riutilizzate nei programmi di riqualificazione urbana. Per quanto concerne l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, invece, ricorda che si tratta di autostrada gestita dall'ANAS e non in regime di concessione e pertanto eventuali interventi sono evidentemente subordinati alle disponibilità di bilancio di questo ente.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di fissare per le ore 18 di giovedì 3 ottobre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1219**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «è consentito ai soggetti», inserire la seguente: «privati».

1.1

FALOMI

Al comma 1, dopo le parole: «...alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio», inserire le parole: «della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 27 agosto 1997» e sopprimere le successive lettere: «a)» e «b)».

1.2

DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo privato, il comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito da seguente:

“4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 20 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di due”.

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 i titolari delle concessioni devono adeguarsi ad essa entro il 1° gennaio 1998. In caso contrario, a tale data la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati».

1.0.1

SEMENZATO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.0

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) della direttiva 96/2/CE del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali».

2.0-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

c-ter) della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite».

2.1

BALDINI, TERRACINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

c-ter) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite».

2.2

FALOMI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

c-ter) della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite».

2.2-bis

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè condizioni, requisiti e procedure per la graduale liberazione delle frequenze attualmente utilizzate dai sistemi analogici in attuazione della Direttiva 87/372/CEE».

2.3

BALDINI, TERRACINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè condizioni, requisiti e procedure per la graduale liberazione delle frequenze attualmente utilizzate dai sistemi analogici in attuazione della Direttiva 87/372/CEE».

2.4

FALOMI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti). -

1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5, l'acquisto di una posizione monopolistica o comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero un potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2, e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, incidenza dei posti, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 40 per cento. L'esistenza di una posizione dominante, è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento».

2.0.1

CASTELLI, CECCATO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

e) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHz e 1835-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per l'esple-

tamento da parte delle imprese che esercitano il servizio pubblico radio-mobile di comunicazione GSM e di altre imprese, scelte mediante gara;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonchè, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, con graduale liberazione delle frequenze dei sistemi analogici, in attuazione della direttiva comunitaria 87/372;

d) ripartire gli oneri derivanti dalla dismissione di servizi da parte del Ministero della difesa tra le imprese autorizzate a gestire tali servizi;

e) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con ammenda non superiore al 20 per cento del fatturato;

b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con ammenda non superiore al 10 per cento del fatturato;

c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con ammenda non superiore al 5 per cento del fatturato;

d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;

e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro».

1.0.1X (Nuova formulazione)

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

24ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1346) Conversione in legge, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

(Esame e rinvio)

Il relatore FUSILLO sottolinea che il decreto in esame, che reitera con alcune modifiche, il precedente decreto-legge n. 386 (non convertito nei termini costituzionali), contiene alcune disposizioni di carattere urgente per consentire al settore agricolo di utilizzare rilevanti risorse finanziarie previste per il 1996 nella legge finanziaria, in linea di continuità con quanto disposto anche dal precedente decreto-legge n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380.

Il provvedimento all'esame - prosegue il relatore - permette quindi di utilizzare lo stanziamento di 517 miliardi (che si va ad aggiungere all'importo di lire 1.130 miliardi già assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento collegato alla finanziaria 1996). Ricorda infatti che, per effetto del decreto-legge n. 323, le quote dei fondi speciali non utilizzate per il 20 giugno 1996 sarebbero «andate in economia».

Il relatore precisa che tale stanziamento di 517 miliardi è destinato: per 282,050 miliardi al Ministero delle risorse agricole; per 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali (anticipando una delle linee di intervento da definire con la nuova legge pluriennale) e per lire 87,950 miliardi alla copertura delle rate di mutuo ex articolo 18 della legge n. 984 del 1977.

Illustrato quindi il comma 4, precisa che, al comma 5, si prevede la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato attuativo degli

interventi realizzati con i fondi di cui al provvedimento in esame, onde permettere al Parlamento una panoramica completa di tutte le risorse a disposizione del settore.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2 (relativo ai programmi di rilevanza interregionale), sottolinea le disposizioni volte a realizzare criteri di efficienza ed efficacia degli interventi e a prevedere meccanismi di controllo di tali parametri.

L'articolo 3 - prosegue quindi il relatore - fissa le procedure per il trasferimento degli impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari di particolare interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge n. 910 del 1966, al fine di dare attuazione alla legge n. 491 del 1993.

Fa rilevare che all'articolo 3 (che recepisce le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati) è previsto, sulla base di un programma, da presentare e definire in sede CIPE, il trasferimento di tali impianti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (previo impegno a garantire la continuità produttiva e la destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni) secondo il seguente ordine di priorità: soggetti gestori dell'impianto; regioni in cui sono dislocati; soggetti singoli o associati operanti nel settore agroalimentare; qualora il trasferimento non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi e alienati, mediante pubblico incanto, in base ad un prezzo d'asta non inferiore a quello fissato dall'UTE.

Il relatore si sofferma quindi sul nuovo comma 4 (che sostituisce i precedenti commi 4 e 5), precisando che i proventi derivanti dalle dismissioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ad appositi capitoli di spesa del Ministero delle risorse agricole, per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 421.

Il relatore osserva conclusivamente che il provvedimento all'esame si è reso necessario per la mancanza di uno strumento a carattere pluriennale che prevedesse stanziamenti e criteri per realizzare interventi programmati nel settore agricolo: la motivazione dell'indifferibilità e dell'urgenza attengono all'esigenza di non interrompere un consistente flusso di finanziamenti alla spesa agricola, non solo del Ministero, ma anche delle regioni (proprio in un momento in cui il settore attraversa un periodo di crisi, sia per l'esplosione di alcune gravi emergenze, sia per le difficoltà legate ai crescenti costi di produzione, specie se raffrontati alle medie europee).

Nell'ottica di favorire i reali interessi del mondo agricolo, raccomanda alla Commissione l'approvazione, con la massima tempestività, del provvedimento (tenuto anche conto delle modifiche apportate all'articolo 3) e auspica che, sia in sede di esame della prossima manovra di bilancio, sia di discussione dei disegni di legge di riforma del settore, sia possibile prendere in esame, con un dibattito approfondito ed esauriente, i complessi nodi dell'agricoltura italiana.

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale

Il senatore MINARDO, nel confermare un orientamento favorevole del suo Gruppo agli articoli 1 e 2 (che stanziavano rilevanti risorse per il settore), preannuncia proposte di emendamento sull'articolo 3.

Il senatore BETTAMIO nel rilevare come l'articolo 3 non contenga tutte le auspiccate riformulazioni, preannuncia emendamenti, in particolare volti a sopprimere all'articolo 3, la lettera b) del comma 2, pronunciandosi altresì a favore della fissazione di una data certa per le procedure.

Dopo che il relatore FUSILLO ha fornito alcuni chiarimenti sul citato comma 3 e dopo un ulteriore intervento di chiarimento del senatore BETTAMIO, ha la parola il senatore BARRILE, il quale osserva che sarebbe stato più opportuno accelerare la approvazione del decreto n. 386, tenuto conto della grave situazione in cui versa il settore; auspica pertanto una celere approvazione del provvedimento in esame, ribadendo che l'attuale riformulazione dell'articolo 3 contiene disposizioni di corretta e semplice applicazione, anche con riferimento al ruolo delle regioni e a quanto previsto dal comma 3. Si sofferma quindi sui ritardi nella capacità di spesa dei finanziamenti europei (come dimostrano le vicende del PO della regione Sicilia), prospettando l'opportunità che la commissione svolga un'indagine conoscitiva sull'utilizzazione dei fondi strutturali europei e sulle capacità di spesa, anche a livello regionale.

Il senatore CUSIMANO, nel ribadire l'orientamento favorevole del suo Gruppo sui primi due articoli (che prevedono rilevanti stanziamenti a favore dell'agricoltura), riconferma la valutazione critica sull'articolo 3, per il quale vanno ricercate soluzioni diverse, in particolare per quel che riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari degli impianti (che - se si volesse veramente dare attuazione alla legge n. 491 - dovrebbero essere le regioni). Osserva peraltro che non risultano comprensibili le ragioni per cui non si è previsto di passare direttamente alla procedura di pubblico incanto, con conferimento del relativo importo al Tesoro.

Il senatore GERMANÀ si sofferma sulle ipotesi avanzate dal senatore Bettamio e dal senatore Cusimano (che ritiene condivisibili, in particolare in relazione all'esigenza di date certe), facendo altresì rilevare, in merito al piano PO regionale, che il governo siciliano è in carica da pochi mesi.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore BETTAMIO in ordine alle preannunciate proposte emendative, ha nuovamente la parola il senatore CUSIMANO, che si esprime, eventualmente, a favore del mantenimento della sola lettera a) del comma 3, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'occupazione.

Il presidente SCIVOLETTO, sottolineato il carattere di novità sostanziale costituito dal nuovo comma 4 (che va nel senso delle dimissioni, tanto auspicato nel dibattito in corso), si sofferma sull'ipotesi di una più puntuale precisazione della procedura in due tempi, già prevista dall'articolo 3, facendo altresì rilevare che, sotto il profilo della omogeneità di contenuti, tutte le disposizioni del provvedimento danno attuazione alla legge n. 491; ritiene infine opportuno un chiarimento sulla natura degli interventi finanziati con i proventi di cui al comma 4, ipotizzando la previsione di un passaggio in sede parlamentare, attraverso il

meccanismo del parere delle Commissioni competenti sulla destinazione dei fondi. Dichiara infine di condividere pienamente la proposta del senatore Barrile (di un'indagine conoscitiva sui meccanismi di utilizzazione dei fondi comunitari, da approfondire ai vari livelli di governo), precisando che la questione potrà essere affrontata in uno dei prossimi Uffici di presidenza.

Il senatore CUSIMANO dichiara altresì di condividere la proposta di indagine ipotizzata, nella convinzione che comunque tutto ruoti intorno al ruolo centrale del Governo nazionale e dichiarandosi a favore della istituzione di uffici delle regioni presso le Comunità, pur dovendosi tenere fermo il criterio della gestione unitaria in politica estera.

Il senatore BETTAMIO esprime un orientamento favorevole alla proposta di indagine e si sofferma su alcuni meccanismi di raccordo tra Stato e Comunità.

Dopo che il senatore MAGNALBÒ ha dichiarato di condividere la proposta di indagine, soffermandosi sull'opportunità di costituire centri studi regionali, ha la parola il senatore CONTI il quale, sottolineato come non sia casuale che il dibattito sia incentrato sul ruolo delle regioni, esprime una valutazione positiva sul provvedimento, sia per le risorse stanziare, sia perchè fornisce una risposta adeguata alle esigenze di trasparenza e celerità; sottolinea infine l'esigenza di costruire una cultura di governo per tutti i livelli istituzionali.

Il senatore PIATTI osserva come, nell'ambito del dibattito sulle riforme, il piano del rinnovamento istituzionale e quello dei profili economici e finanziari debbano essere maggiormente integrati in un processo di riforma circolare e complessivo. Quanto al decreto in esame, sottolinea che le ipotizzate proposte di modifica all'articolo 3, se finalizzate ad evitare lentezze burocratiche ed appesantimenti burocratici, possono essere condivisibili, ribadendo però l'opportunità di immaginare moduli chiari di proficua collaborazione pubblico-privato: in tale ottica non risulta comprensibile la ragione della ipotizzata soppressione della lettera b) del comma 3, tenuto conto che l'eventuale gestione regionale sicuramente farà leva su ulteriori ipotesi di decentramento delle funzioni a livello locale; si dichiara infine favorevole alla proposta di indagine.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al Rappresentate del governo per le repliche.

Il relatore FUSILLO, nel richiamarsi all'ampio dibattito già svolto sul precedente decreto, si sofferma sulla formulazione dell'articolo 3, ribadendo l'esigenza di garantire, la continuità delle gestioni, in particolare sotto il profilo occupazionale (finalità che non verrebbe garantita dall'immediato ricorso al pubblico incanto); ritiene pertanto preferibile la soluzione procedurale proposta dal Governo, preannunciando una sola proposta emendativa volta a prevedere (al comma

2 dell'articolo 3) la garanzia della continuità occupazionale e non solo produttiva degli impianti.

IL sottosegretario BORRONI dichiara che il Governo terrà adeguato conto del dibattito svolto in Commissione e delle ipotesi prospettate, sottolineando peraltro che il Governo ha già mostrato ampia disponibilità a recepire richieste di modifica (come dimostra la riformulazione parziale dell'articolo 3), mentre non risultano, a suo avviso, pienamente comprensibili alcuni dei rilievi e delle richieste avanzate nel dibattito, come per esempio in merito al ruolo delle regioni, che ritiene non andrebbero immotivatamente escluse dalla gestione. Dopo aver fatto rilevare che larga parte degli impianti risultano ancora produttivi, su richiesta del senatore Cusimano, assicura che acquisirà più precise informazioni sulla produttività delle strutture di cui all'articolo 3.

Prende la parola per un chiarimento il senatore BUCCI il quale, nel ritenere condivisibile il richiamo alla tutela occupazionale, precisa che si tratta di accertare su chi possa effettivamente ricadere l'onere di gestioni diseconomiche, chiedendo informazioni in merito.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13,00 di giovedì 3 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1242) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

IL PRESIDENTE precisa che integrerà la relazione già svolta nella precedente seduta, alla luce dei dati resi noti dal Governo in ordine alla procedura di compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le quote latte della campagna 1995-1996.

Sottolinea preliminarmente che si può fornire una valutazione positiva dei criteri adottati con il decreto in esame, che hanno consentito di salvaguardare la situazione produttiva delle zone di montagna, dei produttori delle quote *a*) e *b*) «storiche», nonché dei produttori delle zone svantaggiate e dell'Obiettivo 1 (cioè del mezzogiorno). Sottolinea invece che sono rimasti fuori dalla procedura di compensazione i produttori della cosiddetta «quota c» . Dà quindi lettura sinteticamente di una tabella informativa sulla compensazione svolta (testè consegnata agli atti della Commissione dal Rappresentante del governo), precisando che il prelievo applicato (per il quantitativo non compensato) ammonta a 421 miliardi, diversamente ripartiti su dieci regioni. Pur sottolineando gli elementi positivi della compensazione svolta, diano citati, in qualità di relatore, ritiene che il Parlamento non si possa esimere dal valutare, anche criticamente, i rilevanti problemi posti (in particolare attualmente per alcune regioni) dalla vicenda ultradecennale del regime delle quote,

contrassegnata da atteggiamenti contraddittori e su cui vanno espresse, a suo avviso, riserve (come per l'accordo sulla ingente multa in corso di pagamento al bilancio comunitario). Al riguardo osserva che vanno, comunque accertate le oggettive responsabilità dello Stato e delle sue articolazioni organizzative, interessate alla vicenda delle quote, ferme restando le responsabilità di quei produttori che hanno prodotto oltre la quota. Nel dare atto al Governo in carica di avere assunto un atteggiamento coerente e responsabile anche tenuto conto del clima di rigore (cui è impostata la nuova manovra di bilancio) ritiene che l'onere della nuova multa non possa essere fatto ricadere integralmente sulle spalle dei produttori (che erano stati esentati dal pagamento di quella precedente).

Alla luce di errori di calcolo già riscontrati in relazione al pagamento del superprelievo, invita il Governo a disporre, eventualmente in via amministrativa, una sospensiva per il pagamento del superprelievo, individuando eventuali casistiche di produttori, per esempio i giovani, cui riservare forme di parziale tutela. Nel dichiarare quindi di condividere l'iniziativa del Ministro Pinto volta a promuovere una rinegoziazione in sede comunitaria, si dichiara favorevole a tutte le ventilate ipotesi, che consentano una non velleitaria applicazione del regime delle quote (la rinegoziazione del tetto produttivo; del tenore di materia grassa; del rapporto consegne/vendite; la tutela delle produzioni di qualità e dei giovani). Ricorda infine che, nel prossimo Ufficio di presidenza, potrà essere definito un programma delle audizioni non svolte sul precedente decreto, nonché deliberare un eventuale ciclo di nuove audizioni.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha ribadito l'esigenza di ascoltare preventivamente il Governo, ha la parola il sottosegretario BORRONI il quale, nel preannunciare che svolgerà una più ampia replica nella successiva fase del dibattito, sottolinea che le cause di degenerazione più di recente del regime delle quote vanno ricondotte sia alla pubblicazione in ritardo del bollettino (cui si è aggiunta la dichiarazione del Ministro *pro tempore* Luchetti a Cremona, interpretata come un sostanzialmente invito a produrre) sia alla scelta parlamentare di consentire l'autocertificazione sulla produzione, sia alle modalità con cui questa è stata concretamente utilizzata.

Il Governo - prosegue il Rappresentate del governo - ha improntato la sua azione a criteri di rigore e di equità, non essendo più ipotizzabile porre la multa a carico del bilancio statale e dovendosi altresì tenere conto che le associazioni di produttori avevano utilizzato criteri disomogenei e bollettini di riferimento diversi per la compensazione. Precisa infine che il Governo sta comunque esplorando tutte le possibilità che consentano di rendere meno gravosa la situazione finanziaria dei produttori, fermo restando che su ogni ipotesi occorre l'assenso della Comunità e che comunque spetta ai produttori che hanno «splafonato» rispondere del superprelievo.

Dopo un intervento del senatore BUCCI, il Rappresentate del governo assicura la disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI
(R029 000, C09ª, 0006ª)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è altresì convocata giovedì 3 ottobre alle ore 15,00 per l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 429 in materia di controlli sull'encefalopatia spongiforme bovina. Avverte altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 9,00 del medesimo giorno, si terrà invece al termine della seduta convocata per Giovedì 3 ottobre alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

24ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
TURINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Adamo Gentile e l'avvocato Fausto Bongiorno, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Assorisparmio e il dottor Marco Luongo, presidente del Comitato piccoli azionisti Olivetti.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0006ª)

Il presidente TURINI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R048 000, C10ª, 0004ª)

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea: audizioni del presidente del Comitato dei piccoli azionisti Olivetti e del presidente dell'Assorisparmio

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente TURINI interviene l'avvocato BONGIORNI il quale, ricordate le funzioni e la natura dell'Assorisparmio, (associazione di diritto privato costituita per la tutela dei diritti dei piccoli risparmiatori), passa ad illustrare la posizione di questa associazione di fronte alla vicenda Olivetti. In particolare ricorda la creazione del Comitato dei piccoli risparmiatori Olivetti che ha operato

sollecitando, da un lato, l'intervento della Procura della Repubblica di Ivrea e, dall'altro, l'azione della CONSOB, organo quest'ultimo che, per quanto di propria competenza, ha operato con estrema tempestività utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Il risultato più significativo di tale attività è stata la presentazione della relazione semestrale da parte della Olivetti, diffusa nella giornata di ieri; questo documento evidenzia con chiarezza le ragioni che hanno motivato la sfiducia nei confronti dei titoli Olivetti diffusasi sui mercati, segnatamente su quello inglese, e mostra preoccupanti discrasie rispetto ai dati diffusi in precedenza dal gruppo.

L'interesse primario dei piccoli risparmiatori, in questa come in analoghe vicende che hanno coinvolto grandi società, è quello di conoscere con chiarezza lo stato del gruppo e le sue future strategie. A tal fine, per garantire un pieno coinvolgimento di tutti gli azionisti grandi e piccoli, lo strumento più idoneo è, a suo avviso, la sollecita convocazione di un'assemblea straordinaria; opportuna sarebbe altresì una rappresentanza dei risparmiatori nel Consiglio di amministrazione.

In assenza di siffatti interventi, capaci da garantire un controllo costante sulla gestione della società, l'unico strumento a disposizione dei risparmiatori è la sollecitazione di ulteriori indagini del giudice penale sulla correttezza della gestione della società, nonostante si sia ben consapevoli dei risvolti negativi che queste potrebbero avere sui mercati.

Interviene quindi il dottor GENTILE che, ricordata brevemente l'attività del comitato da lui presieduto, si associa alle considerazioni svolte dall'avvocato Bongiorno.

Seguono domande dei senatori.

Il senatore ASCIUTTI, ricollegandosi alle notizie apparse sulla stampa di oggi, si dice fortemente preoccupato della situazione. Rileva la carenza di una legislazione di tutela dei piccoli azionisti e chiede suggerimenti in proposito agli intervenuti; ritenendo che sia necessario affermare la correttezza e la trasparenza dei mercati in un quadro di salvaguardia della libertà imprenditoriale, reputa necessario addivenire alla proposta di una apposita inchiesta parlamentare.

Dopo che il presidente TURINI ha a sua volta sollevato forti preoccupazioni sulla situazione borsistica, domandando ai rappresentanti di Assorisparmio e del Comitato dei piccoli azionisti le modalità da essi ritenute più adeguate per un intervento legislativo, interviene il senatore WILDE, il quale domanda sulla base di quali informazioni i Gruppi stranieri abbiano adottato le loro decisioni e a chi debba farsi carico dei danni conseguenti a certi comportamenti. Si richiama poi a quanto affermato dall'ingegner De Benedetti nell'audizione svoltasi presso la Commissione industria la scorsa legislatura - che prevedeva utili per l'anno in corso - e al comportamento incoerente tenuto dal medesimo che riduceva tramite la CIR la sua quota di partecipazione nell'Olivetti. Chiede quindi cosa pensino gli intervenuti di tali comportamenti e per quale motivo CIR e COFIDE non abbiano poi realizzato l'aumento di capitale prospettato. Ribadisce la necessità

di audire nell'ambito dell'indagine in corso l'attuale amministratore delegato dell'Olivetti.

Alla risposta del presidente TURINI, volta ad assicurare che l'audizione del dottor Colaninno e del Ministro dell'industria sono programmate per la prossima settimana, segue un intervento del senatore SELLA di MONTELUCE che pone l'accento sul problema dell'informazione societaria, da ritenersi del tutto insoddisfacente in Italia anche per società, come l'Olivetti, che hanno rilevanza internazionale. Si richiama quindi ad una serie specifica di elementi informativi che l'azienda ha fatto mancare al mercato e chiede quali suggerimenti i rappresentanti dei piccoli azionisti ritengano di dare in rapporto alle comunicazioni formali ed informali che sarebbero necessarie per la tutela dell'azionariato diffuso.

Il senatore LARIZZA, dopo avere riscontrato la particolare arretratezza del capitalismo italiano, chiede se gli intervenuti ritengano l'attuale situazione dell'Olivetti sul mercato borsistico derivare principalmente da violazioni delle norme vigenti o da carenze delle medesime. Conviene quindi sull'ipotesi di una iniziativa legislativa tesa ad affrontare il nodo della trasparenza delle informazioni.

Il senatore PONTONE si domanda per quali motivi non siano stati assunti provvedimenti restrittivi nei confronti dell'ingegner De Benedetti e degli altri responsabili dell'azienda e annuncia la presentazione di una proposta di istituzione di una apposita Commissione d'inchiesta. Ritiene necessario intervenire in sede legislativa per il conseguimento della trasparenza delle informazioni e della tutela dei piccoli azionisti, dopo una attenta verifica della situazione esistente negli altri paesi industrialmente avanzati.

Il senatore NIEDDU riscontra la necessità di un cambiamento profondo nel senso della trasparenza del mercato e della tutela dell'azionariato diffuso, tutela in mancanza della quale non sarà possibile l'affermazione di un sistema di *public company* in Italia. Ritiene necessario un intervento legislativo che parta da valutazioni più ampie di quelle relative al caso specifico dell'Olivetti e chiede in proposito suggerimenti agli intervenuti.

Il presidente TURINI, dopo avere ricordato la vicenda dell'inserimento nella pubblica amministrazione di un numero elevato di dipendenti dell'Olivetti - iniziativa da imputarsi al Governo di allora, presieduto dall'onorevole Amato, secondo quanto affermato dall'ingegner De Benedetti nell'audizione svoltasi la scorsa legislatura - chiede cosa pensino i rappresentanti dei piccoli azionisti dell'eventuale istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare. Dà quindi loro la parola per le risposte.

L'avvocato BONGIORNI ritiene che la legislazione italiana non manchi di norme di regolamentazione del mercato borsistico e di regole tese a garantire l'informazione dei piccoli azionisti: ciò che differenzia

l'Italia dagli altri paesi industrialmente avanzati è - a suo parere - principalmente la mancata aggregazione dei piccoli risparmiatori ad opera di investitori istituzionali. Riferendosi poi al caso specifico dell'Olivetti - che rappresenta forse la prima società italiana a capitale diffuso - sottolinea come sia bastata la manifestazione di sfiducia dei Fondi mobiliari britannici a provocare l'attuale crisi. Egli ritiene che un problema chiave sia da rinvenirsi in un assetto del codice processuale civile inadeguato alla tutela degli interessi diffusi, rilevando come l'unico esempio di *class action* nel nostro paese sia quella riferibile ai sindacati. Un'altra anomalia è da individuarsi nel fatto che in Italia i rappresentanti dei collegi sindacali sono nominati dai soci di controllo, venendo così meno l'essenziale prerogativa dell'indipendenza e rendendosi impossibile per i piccoli azionisti far sentire in quella sede la propria voce. Dopo essersi brevemente soffermato sull'istituto dei rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, conclude affermando che la regolamentazione del mercato borsistico - che pure esiste in Italia - manca del necessario coordinamento e si scontra con la realtà del nostro mercato. È quindi auspicabile un approfondimento anche a livello comparativo.

Il dottor GENTILE, nel rispondere alle questioni sollevate con specifico riferimento alla crisi dell'Olivetti sotto il profilo industriale, afferma che tale crisi è probabilmente comune ad altre aziende del settore, anche se le risposte del *management* sono state certamente inadeguate. Si sofferma poi sul problema dell'informazione, la cui scarsa affidabilità è da farsi risalire alle radici ed alla natura del capitalismo italiano. Rileva al riguardo come l'Olivetti sia da considerarsi una *public company* «all'italiana», caratterizzata sì, da un capitale diffuso, ma con un *management* nominato e scelto dall'azionista di maggioranza. Il controllo della correttezza delle informazioni non va realizzato ex post - come avviene in Italia - ma deve piuttosto trasferirsi all'interno, superando la contraddizione esistente fra proprietà diffusa e *management* facente capo ad un solo azionista. Ritiene che il modello da scegliere sia quello anglosassone, modello cui si stanno orientando anche i francesi e i tedeschi; quanto ad un eventuale intervento legislativo in materia, sottolinea come lo sforzo andrebbe diretto ad accompagnare il passaggio - non ancora realizzato - da un capitalismo familiare ad un capitalismo diffuso, assicurando il controllo della gestione agli investitori istituzionali. Interventi specifici sarebbero opportuni in tema di limiti per la convocazione dell'assemblea e in materia di diritto penale societario.

A brevi ulteriori domande che pongono i senatori NIEDDU e SELLA di MONTELUCE, tese a conoscere rispettivamente la sua valutazione sulle possibili conseguenze dei recenti avvenimenti borsistici sulle alleanze del gruppo, nonché se egli ritenga il mercato internazionale in grado di investire nell'Olivetti i 2.000 miliardi necessari, risponde affermando che - a suo modo di vedere - un ridimensionamento del settore dei *personal computer* attraverso la cessione o attraverso riduzioni del personale sia inevitabile. In mancanza di esso si rischierebbe di affossare anche l'Omnitel, che opera in un settore come quello delle telecomunicazioni proiettato verso il futuro e di non realizzare quella fiducia degli investitori esteri, unica possibile fonte di finanziamento dell'indispensabile aumento di capitale. La mobilitazione di capitali esteri po-

trebbe raggiungere il livello indicato, a condizione però che il riassetto del gruppo si realizzi con modalità capaci di creare fiducia sui mercati italiani e internazionali.

Il presidente TURINI ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

25ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0007ª)

Il presidente CAPONI informa che la modifica dell'ordine del giorno di questa settimana è dovuta alla richiesta del Ministro dell'industria di posticipare la propria audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione determinatasi nell'area di Ivrea onde poter fornire maggiori elementi conoscitivi. Di qui, l'anticipazione alla seduta di oggi dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle tariffe elettriche. Comunica, inoltre, che anche il nuovo amministratore delegato della Olivetti si renderà disponibile ad intervenire nell'ambito della suddetta indagine presumibilmente nel corso della prossima settimana.

Interviene brevemente il senatore DE CAROLIS lamentando il disagio dei parlamentari appartenenti a Gruppi poco numerosi in caso di cambiamento dell'ordine del giorno; prende comunque atto della necessità di non rallentare i lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche
(Esame)

Il presidente CAPONI comunica che è pervenuto il parere sui presupposti, di cui all'articolo 78 del Regolamento, da parte della 1ª Commissione permanente.

Ha quindi la parola il relatore PAPPALARDO il quale, ricordato come il provvedimento in esame reiteri un precedente decreto decaduto per decorso dei termini costituzionali, si sofferma brevemente sulle modifiche apportate in sede di reiterazione ed in particolare sul comma 4 dell'articolo 1. Quest'ultima disposizione recepisce l'indirizzo contenuto nell'ordine del giorno, approvato dalla Commissione nella seduta del 1ª agosto in occasione dell'esame del precedente decreto e prevede che il Ministro dell'industria, con propri decreti, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, provveda alla graduale semplificazione delle tariffe elettriche, depurandole degli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni incompatibili con il regime degli aiuti alle imprese disciplinati dall'Unione europea. Al riguardo il relatore rileva la possibilità dell'insorgere di difficoltà nella interpretazione di quest'ultima disposizione con alcune previsioni contenute nella legge n. 481 del 1995 istitutiva dell'Autorità per l'energia. A suo avviso, peraltro, il significato da attribuire alla disposizione in esame è nel senso di riservare al Ministro dell'industria la possibilità di incidere anche su agevolazioni in materia tariffaria disciplinate da leggi e non solo su quelle previste da atti amministrativi. Conclusivamente auspica una sollecita approvazione del provvedimento nel testo presentato dal Governo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore TURINI ricorda la complessa vicenda che ha portato all'adozione di questo provvedimento ed alla eliminazione delle cosiddette quote di prezzo. Rileva peraltro come a questa positiva misura il Governo abbia fatto seguire un irragionevole aumento di alcuni contributi che l'utente è chiamato a pagare ed in particolare del contributo di allacciamento.

Il senatore DE CAROLIS, dopo aver sottolineato gli effetti positivi che il provvedimento ha generato sull'andamento dell'inflazione, si sofferma sulle finalità di maggiore trasparenza che la normativa in esame intende perseguire che però, a suo avviso, non devono far venir meno la consapevolezza della complessità dei problemi che un efficiente regolamentazione del mercato dell'energia pone.

Interviene quindi il sottosegretario CARPI rilevando come il provvedimento in discussione - seppure di grande rilievo - non costituisca che un tassello nel quadro di una serie di misure complesse che le competenti istituzioni saranno prossimamente chiamate ad adottare; in particolare l'Italia dovrà presto recepire una importante direttiva comunitaria destinata a cambiare l'intero assetto del settore elettrico: mentre in materia appaiono tutti d'accordo sulla liberalizzazione, vivo è il dibattito sull'ampiezza e sulle modalità della privatizzazione. Passando a considerare il contenuto del decreto, rileva come esso introduca novità importanti in termini di trasparenza delle tariffe con l'eliminazione di alcuni oneri ritenuti impropri ed accolga una raccomandazione pervenuta dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto di cui costituisce reitera. Esso è solo un primo passo in direzione di un nuovo assetto, un

passo accolto però con preoccupazione da alcuni settori ed in particolare da quello degli autoproduttori. Nell'intento di sgomberare il campo da equivoci, ricorda come la Cassa conguaglio serva a finanziare gli autoproduttori che cedono l'energia a tasso agevolato: si tratta di stabilire le condizioni affinché gli autoproduttori di categoria A siano rispettati nei loro diritti acquisiti, muovendo però nel contempo in direzione della liberalizzazione del mercato.

La Commissione industria la scorsa legislatura ha impostato un discorso radicale sul futuro di un mercato che va liberalizzato: occorre ora studiare e definire nel dettaglio le modalità di detta liberalizzazione. A tale scopo è stata costituita una apposita Commissione di studio che entro tre mesi sottoporrà al Governo e all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas le proprie proposte per il riordino del sistema tariffario e la regolazione del mercato in vista della privatizzazione degli operatori pubblici, nonché per il recepimento della direttiva comunitaria sul mercato dell'energia elettrica. Il Governo è consapevole della complessità della situazione e della necessità di impostare un diverso rapporto tra Enel ed autoproduttori; sottolineando quindi come occorra fare in fretta perchè gli interessi in gioco richiedono tempi rapidi, sollecita una rapida conversione del decreto in esame.

Accertato da parte del presidente CAPONI che nessun Gruppo intende presentare emendamenti si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TURINI dichiara voto favorevole al provvedimento in titolo che recepisce alcuni orientamenti emersi nella Commissione industria la scorsa legislatura. In un'ottica più ampia di quella sottesa al decreto, ricorda però che liberalizzare il mercato è cosa diversa dal procedere alle privatizzazioni e che Alleanza nazionale crede al sistema del *golden share*.

Il senatore ASCIUTTI si dice soddisfatto dal decreto proposto all'esame del Parlamento, sottolineando anch'egli, però, come il problema dell'assetto del mercato elettrico e delle tariffe sia ampio e complesso. Preannuncia l'intenzione di intervenire in discussione generale in Assemblea, ove il suo Gruppo presenterà anche un ordine del giorno.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire all'Assemblea sul testo presentato dal Governo, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

(637) WILDE ed altri. Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 luglio, dopo che era stata svolta la relazione.

Interviene il sottosegretario CARPI ricordando come fosse in corso nel mese di luglio un tavolo di trattative con le associazioni di categoria,

trattative che si concluderanno comunque lunedì prossimo e dalle quali è emerso un accordo su molti punti: si riferisce in particolare alla forma scritta e all'individuazione delle Camere di commercio come sede di risoluzione delle vertenze. È rimasta aperta invece la questione dei termini di pagamento al cui riguardo permane un contrasto tra Confindustria e Associazioni artigiane; il Governo sosterrà comunque le posizioni sulle quali si è avuto un consenso unitario e, sui punti di mancato accordo, quelle prevalenti.

Sull'intervento del rappresentante del Governo si apre un breve dibattito.

Il senatore DE CAROLIS auspica un rapido *iter* del provvedimento che è molto atteso.

Il senatore WILDE stigmatizza l'atteggiamento del Sottosegretario che sembra voler dilazionare l'*iter* parlamentare e che appare intenzionato a favorire la posizione di una delle parti che siedono al tavolo della trattativa.

Il presidente CAPONI rilevando come Governo, Parlamento e organizzazioni sociali siano chiamate ad operare in rapporto di reciproca autonomia e ritenuto auspicabile che il testo normativo raccolga il più ampio consenso, ricorda come sul proseguimento dell'*iter* parlamentare si era già convenuto prima della pausa estiva. Fornisce quindi assicurazioni in merito, ritenendo che forse l'intervento del Sottosegretario sia stato frainteso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FIORILLO pone preliminarmente l'accento sull'opportunità di regolamentare il settore, assicurando una situazione di *par condicio* tra committenti e subfornitori. Svolge quindi una serie di riflessioni in merito ad alcuni articoli del testo normativo, ritenendo in particolare opinabile ed anche pericolosa la previsione di interessi ad un tasso particolarmente elevato in caso di mora di cui all'articolo 3: tale disciplina, troppo vincolistica, potrebbe ritorcersi contro il subfornitore, specialmente nel caso in cui esso possa contare solo su un committente di rilievo che potrebbe considerarlo «causidico» e provocare il suo isolamento sul mercato. L'articolo 4 poi dovrebbe essere meglio ponderato, chiarendo se il subfornitore che affidi ad altra impresa quote elevate dell'intera fornitura sia assoggettato alle penalità di cui al comma 3. Quanto al comma 3 dell'articolo 5, ritiene pleonastico il riferimento al caso di «forza maggiore», in quanto tale evenienza - purchè provata - libera dall'obbligazione non solo in caso di ritardo nella consegna ma anche in caso di inadempimento.

Il senatore TAPPARO pone l'accento su due aspetti da lui ritenuti centrali nell'esame del provvedimento in titolo. Innanzitutto i termini di pagamento, rilevando trattarsi di una questione sulla quale sarà difficile pervenire ad un accordo tra Confindustria e associazioni artigiane; in

secondo luogo il rischio di perdere la committenza per il subfornitore che in condizioni di debolezza attivi la procedura di arbitrato. Rileva poi come il provvedimento sia atto ad avvicinare l'Italia - paese in cui particolarmente diffuso è il sistema delle piccole e medie imprese - ai *partners* comunitari e sottolinea come una accelerazione del suo *iter* potrebbe costituire incentivo per un accordo fra le parti interessate che siedono al tavolo presso il Governo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene necessario un esame approfondito che prescindendo dal fatto che il provvedimento aveva già conseguito l'approvazione della Commissione nella scorsa legislatura. In materia occorre evitare di legiferare in maniera affrettata, mentre appare opportuno prendere in considerazione ed approfondire l'atteggiamento delle parti interessate. Particolarmente deleterie sono poi le tentazioni di generalizzare e la tendenza a considerare tutti i subfornitori come piccoli imprenditori; occorre infine evitare di concentrare l'attenzione su una categoria particolare dimenticando che ad esempio la grande distribuzione paga i fornitori con scadenze fino a 120 giorni, nè d'altra parte la pubblica amministrazione rappresenta un modello virtuoso quanto a modalità di pagamento.

Il presidente CAPONI, considerando il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

34ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0016°)

In apertura di seduta il presidente SMURAGLIA informa la Commissione che, in relazione all'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo n.34 riguardante il Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, iscritto all'ordine del giorno delle sedute convocate per la corrente settimana, sono pervenute richieste di audizioni da parte di alcune organizzazioni sindacali di categoria. Non essendo possibile esaudire tali richieste, per gli impegni relativi ai lavori dell'Assemblea e della Commissione, il Presidente propone di dare mandato al relatore Montagnino di acquisire per le vie brevi gli orientamenti e le istanze delle suddette organizzazioni, dandone poi notizia alla Commissione nella prima seduta utile.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(82) DE LUCA Michele ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(664) SPECCHIA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro

(929) MULAS ed altri: Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni

(1030) MANFROI e GNUTTI: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre 1996.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n.82, scelto dalla Commissione come testo base. Poichè non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1ª e 5ª, non è possibile procedere oggi alla votazione sugli emendamenti medesimi, alla quale si procederà in una prossima seduta.

Il senatore DUVA, relatore sui disegni di legge in titolo, illustra quindi l'emendamento 1.2, sottolineando che esso si propone di rendere più incisivo e cogente il processo di trasferimento di funzioni alle Regioni. L'emendamento 6.1 - che dà per acquisita l'impostazione degli emendamenti presentati da altri componenti della Commissione, e da lui condivisi, intesi ad ampliare i poteri attribuiti alle Regioni in materia di organizzazione dei servizi all'impiego - intende rimuovere gli ostacoli normativi attualmente posti al distacco temporaneo di personale da una società ad un'altra appartenente allo stesso gruppo, dettando idonee garanzie a tutela del lavoratore, in ordine alla temporaneità e alla finalizzazione del distacco medesimo. Si tratta di una proposta di modifica che si muove nella logica dell'accordo recentemente stipulato tra il Governo e le parti sociali, volto, tra l'altro, a promuovere una flessibilità regolata del mercato del lavoro.

Il senatore MANZI, nell'illustrare l'emendamento 1.1, fa presente che esso intende conferire maggiore certezza al processo di decentramento di funzioni alle Regioni stimolando al tempo stesso l'iniziativa delle Giunte regionali. Dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il senatore FILOGRANA fa presente che gli emendamenti da lui sottoscritti insieme al senatore Mundi, traggono tutti origine da una visione unitaria, che individua nella liberalizzazione dei servizi all'impiego e in una significativa presenza di soggetti privati nelle attività di mediazione della manodopera, la chiave di volta di un'azione realmente riformatrice nel settore del collocamento. D'altra parte, l'impostazione del già ricordato accordo recentemente raggiunto tra il Governo e le parti sociali in materia di occupazione, muovendosi in una direzione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, induce a considerare parzialmente superato il disegno di legge n.82, almeno per quanto riguarda le disposizioni recate all'articolo 8. Con tali osservazioni egli ritiene di avere illustrato tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore CORTELLONI dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori Filograna e Mundi.

Il senatore Michele DE LUCA illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 7.1, facendo presente che essi sono ispirati al principio di attribuire alle Regioni una competenza piena per quanto attiene alla disciplina legislativa dell'organizzazione dei servizi all'impiego. Vengono, tra l'altro, così recepite alcune osservazioni critiche mosse dalle Regioni su alcune parti del disegno di legge n. 82.

Nell'illustrare l'emendamento 8.2, il relatore DUVA dichiara di dissentire dalle osservazioni del senatore Filograna, poichè, a suo avviso, se è vero che il patto per il lavoro recentemente stipulato indica soluzioni che vanno in direzione di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, è altrettanto vero - soprattutto con riferimento alle proposte emendative relative agli articoli 8 e 10, sottoscritte dai senatori Filograna, Mundi e Cortelloni - che è necessario dare con tempestività effetti concreti alle intese conseguite tra il Governo e le parti sociali, adottando, laddove ve ne sia necessità, idonee iniziative legislative. Rinviare la definizione normativa del più volte auspicato superamento del monopolio pubblico del collocamento determinerebbe incertezze interpretative e deprecabili sfasature nei tempi di attuazione delle intese. L'emendamento 8.2, pertanto, rispetto alla redazione originale del comma 1 dell'articolo 8, rafforza la disposizione riguardante la liberalizzazione del mercato del lavoro, prevedendo che la partecipazione regionale alle società per azioni ivi previste non abbia carattere necessariamente maggioritario. L'emendamento 8.3 è strettamente collegato all'impostazione dell'emendamento 8.2 e, in coerenza con i principi di decentramento istituzionale che sono alla base del disegno di legge n.82, prevede che l'esercizio della mediazione privata in tema di collocamento della manodopera sia considerata legittima, salvo quanto espressamente vietato dalle leggi regionali. Le Regioni potranno in tal modo legiferare tenendo conto ciascuna delle proprie specificità produttive e territoriali.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 10.1, sottolineando che esso tende a stabilire un raccordo tra le Regioni e l'Amministrazione centrale nella fase dell'esercizio delle deleghe conferite per il riordino del Ministero del lavoro.

Il senatore BEDIN dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8.2, 8.3 e 10.1.

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'illustrazione degli emendamenti presentati si è conclusa, con l'eccezione degli emendamenti 5.2, 7.2 e 8.1 dei senatori Napoli, Minardo, Nava e Bosi, che si intendono accantonati per l'assenza dei presentatori e che verranno pertanto illustrati nella seduta di domani.

Il senatore FILOGRANA ritiene necessario che si faccia chiarezza sulle decisioni assunte nell'incontro informale svoltosi la settimana scorsa fra il relatore ed i rappresentanti dei Gruppi politici in ordine alla

presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 82. Egli infatti continua a ritenere opportuno che si proceda –se necessario consentendo un breve rinvio dell'esame – in uno spirito di intesa e si dispiace se, per un errore evidentemente tecnico, sono stati presentati, con la sua firma, due emendamenti che propongono la soppressione degli articoli 8 e 10, quando era invece sua intenzione, così come chiaramente espresso in quella riunione, proporre lo stralcio.

Il relatore DUVA, nel rilevare che egli continua personalmente a ritenere opportuno uno sforzo di integrazione sostanziale delle proposte contenute nei disegni di legge in titolo, testimonia che il senatore Filograna si era chiaramente pronunciato, nella riunione sopra ricordata, per lo stralcio degli articoli 8 e 10, stralcio sul quale egli nutre nel merito alcune perplessità in ragione del rischio di un accantonamento definitivo delle norme da essi recate.

Il senatore DE LUCA ricorda d'aver egli stesso sottolineato, nella riunione informale, che la parte del disegno di legge n. 82 relativa alla regionalizzazione dei servizi all'impiego non dava luogo a contrasti, a differenza delle soluzioni individuate all'articolo 8 in tema di collocamento; ricorda altresì che in quella occasione il senatore Filograna sembrava essere addivenuto all'intenzione di presentare una proposta di stralcio per gli articoli 8 e 10.

Il senatore FILOGRANA modifica gli emendamenti 8.9 e 10.2 nel senso di trasformarli in proposte di stralcio degli articoli 8 e 10.

Il senatore MULAS ricorda che si era realizzato un accordo per pervenire ad un testo unificato rispetto ai diversi disegni di legge che presentano proposte e prospettano soluzioni non molto distanti l'una dall'altra, ed è per questo motivo che la sua parte politica non ha presentato alcun emendamento. Si tratta di una materia molto importante sulla quale sarebbe opportuno procedere ricercando, fin dove è possibile, un'intesa tra tutte le parti politiche e non a colpi di maggioranza.

Dopo brevi interventi del senatore MANZI e del senatore CORTELLONI, il presidente SMURAGLIA fa presente che i verbali attestano come la Commissione abbia scelto la strada di procedere nell'esame prendendo come testo di riferimento il disegno di legge n.82 senza che alcuno avanzasse riserve o proposte alternative; ricorda altresì che la riunione informale, tenutasi la settimana scorsa, era stata proposta dal relatore per consentire una consultazione tra tutti i componenti che intendevano presentare emendamenti. Esclusa ogni ipotesi di rinvio anche momentaneo dell'esame, in considerazione dell'urgenza determinata anche dall'approssimarsi della sessione di bilancio, indica come unica strada possibile quella di proseguire l'esame acquisendo il parere del relatore e del Governo, in attesa che la 1 e la 5 Commissione esprimano il loro.

Il relatore DUVA esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e sull'emendamento 2.1, osservando, a proposito di quest'ultimo, che non vi è alcun motivo per ridurre il periodo di tempo previsto dal secondo

comma dell'articolo 2. Esprime poi parere favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.3; si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.1, condividendone il merito, ma ritenendolo superfluo rispetto al testo in esame e alle norme già in vigore; esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, e contrario all'emendamento 4.4. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 7.1 e 7.3, e si dichiara contrario allo stralcio proposto con l'emendamento 8.9 poichè ritiene che il provvedimento dovrebbe essere esaminato e varato nel suo complesso e nel timore che lo stralcio possa tradursi in un accantonamento definitivo della riforma dei Servizi di avviamento al lavoro. Esprime quindi parere contrario all'emendamento 8.8, ritenendo giusto prevedere una partecipazione, anche se non maggioritaria, della Regione alle società per azioni che dovrebbero essere abilitate alla mediazione privata in tema di collocamento; si rimette invece alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 8.7 e 8.5; mentre si dichiara contrario agli emendamenti 8.6, 8.10 e 8.4. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 10.1 e 10.2: per quanto riguarda quest'ultimo, osserva che lo stralcio dell'articolo 10 si rivelerebbe meno grave di quello proposto relativamente all'articolo 8 poichè in questo caso il riordino dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro potrebbe essere realizzato da provvedimenti di iniziativa governativa.

Prima di esprimere il proprio parere, il sottosegretario MONTECCHI, nel far presente che il Governo si riserva di presentare emendamenti in Assemblea, ricorda che nell'accordo per il lavoro siglato con le parti sociali e gli enti locali il 24 settembre scorso, il capitolo dedicato ai nuovi servizi dell'impiego individua come criteri della riforma il decentramento istituzionale secondo i contenuti già emersi nel confronto tra Stato e Regioni e tenendo conto dell'*iter* legislativo già avviato in sede referente al Senato, una liberalizzazione regolata, e la previsione di un forte ruolo dello Stato nelle funzioni di regolazione, indirizzo e programmazione. Dichiara quindi di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.1, mentre esprime parere contrario all'emendamento 2.1, in conformità a quanto già dichiarato dal relatore e tenendo conto dei risultati del confronto con le Regioni in ordine alle modalità e ai tempi dei processi di decentramento. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.2, rilevando l'opportunità di fornire punti di riferimento e indirizzi per la legislazione regionale, e di conseguenza sull'emendamento 3.3. Si dichiara contraria all'emendamento 3.1, trattandosi di una dichiarazione di principio che l'ordinamento già conosce, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 4.1, rilevando in proposito il rischio di un appesantimento delle procedure conseguente alla istituzione di nuovi enti cui si attribuiscono competenze che possono essere svolte da soggetti già esistenti. Si rimette ugualmente sugli emendamenti 4.4, 4.2, 4.3 e 5.1, manifestando perplessità, relativamente a quest'ultimo, circa la istituzione di una pluralità di soggetti in materia di servizi per la formazione e l'impiego. Si dichiara contraria all'emendamento 6.1, osservando che la materia è oggetto di discussione, ma richiede una riforma complessiva e non interventi correttivi parziali. Si rimette alla Commissione in merito all'emendamento 7.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 e si dichia-

ra altresì d'accordo sullo stralcio dell'articolo 8 proposto dall'emendamento 8.9, giudicando più opportuno, in tema di collocamento, una delega al Governo ed osservando che alcuni interventi di riordino sono già compresi nel decreto-legge n. 405, testè reiterato. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.2, 8.7, 8.3, 8.6, 8.10, 8.5 e 8.4. Si dichiara favorevole allo stralcio dell'articolo 10 proposto dall'emendamento 10.2 poichè il riordino dei Ministeri rientra nella materia di uno dei disegni di legge presentati dal ministro Bassanini ed anche nella manovra della legge finanziaria e si rimette infine alla Commissione in merito all'emendamento 10.1, richiamando tuttavia l'attenzione sul fatto che l'unica sede istituzionale ove poter acquisire il parere delle Regioni è la Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 82**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere delegate» con le seguenti: «sono delegate».

1.2

MANZI, DUVA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nel rispetto della presente legge, forme, estensione e modalità della delega sono disciplinate in un'intesa tra Giunta regionale e Governo, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e su quello regionale. L'intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.1

MANZI

Art. 2.

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.1

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, le Regioni definiranno, con proprie leggi, il sistema organizzativo dei servizi per la formazione professionale e per l'impiego operante nel proprio territorio».

3.2BATTAFARANO, DE LUCA, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO,
DUVA

Art. 3.

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Servizio regionale».

3.3 TAPPARO, PILONI, PELELLA, GRUOSSO, DE LUCA, BATTAFARANO,
DUVA, BEDIN

Al comma 2, inserire le seguenti lettere:

«a-bis) promuovere l'equa distribuzione delle occasioni di lavoro, senza distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, credo politico, sindacale e religioso.

d-bis) realizzare pari opportunità di occupazione in favore dei soggetti svantaggiati, in particolare dei portatori di handicap fisico e psichico, dei lavoratori immigrati, dei disoccupati di lungo periodo.

f-bis) determinare le possibilità occupazionali del proprio territorio ai fini della programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

3.1 MANZI, BEDIN

Art. 4.

Sopprimere il comma 1.

4.1 DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA,
DUVA, BEDIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La direzione del servizio regionale è attribuita ad un ente regionale per la formazione e l'impiego dotato di personalità giuridica ai cui organi partecipano rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché uno o più membri delle associazioni di categoria degli industriali».

4.4 FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I servizi regionali per la formazione e l'impiego operano nell'ambito delle direttive di carattere generale, emanate dalla Giunta Regionale».

4.2 PELELLA, TAPPARO, PILONI, DE LUCA, GRUOSSO, BATTAFARANO,
DUVA, BEDIN

Al comma 3, sostituire le parole: «L'ente regionale esercita» con le seguenti: «I servizi regionali per la formazione e l'impiego esercitano».

4.3 DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA,
DUVA, BEDIN

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni, in accordo con le autonomie locali e nel quadro delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, determinano con legge gli ambiti territoriali e il funzionamento decentrato dei servizi per la formazione e per l'impiego, prevedendo la costituzione di appositi uffici decentrati».

5.1 PELELLA, TAPPARO, DE LUCA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO,
DUVA, BEDIN

Art. 6.

All'articolo 6 aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. A parziale modifica delle disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369 i competenti servizi regionali per l'impiego sono autorizzati a deliberare sulle richieste di distacco temporaneo di personale da una società ad un'altra appartenenti allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-ter. Il distacco dovrà avere carattere in ogni caso temporaneo e preventivamente definito per far fronte ad esigenze straordinarie di carattere formativo, organizzativo o produttivo.

2-quater. Il distacco dovrà inoltre prevedere la normale prosecuzione dei rapporti contrattuali e di lavoro con i dipendenti distaccati da parte della società che opera il distacco stesso».

6.1 DUYA

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'Ente regionale».

7.1 PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO PELELLA, GRUOSSO, DE LUCA

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con modalità stabilite dalla legge regionale, »

7.3 FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.9 FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Stralciare l'articolo.

8.9 (Nuovo testo) FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, a partecipazione maggioritaria della regione,».

8.8 FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alle società per azioni, con partecipazione della Regione competente, che abbiano tale attività come oggetto sociale esclusivo o prevalente;».

8.2 DUVA, BEDIN

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«...» gli enti regionali per l'impiego possono esercitare le funzioni loro assegnate dalla legge in regime di libera concorrenza con le società private di collocamento che verranno istituite dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.7 FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:

«2. L'attività di mediazione di cui al comma 1 può essere esercitata in tutti i settori ad eccezione di quelli indicati con legge regionale da parte della Regione competente».

8.3

DUVA, BEDIN

Al comma 2 sostituire le parole: «eccezionali» con le seguenti: «a carattere transitorio e limitato nel tempo».

8.6

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, essa non può comunque riguardare i settori dell'edilizia e dell'agricoltura,».

8.10

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 2 sopprimere le parole:

«, secondo modalità stabilite mediate convenzione con l'Ente regionale,».

8.5

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sopprimere il comma 4.

8.4

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Stralciare l'articolo.

10.2 (Nuovo testo)

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, dopo le parole: «della previdenza sociale,» inserire le seguenti: «, sentite le regioni,».

10.1

PELELLA, DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO,
BEDIN

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

28ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

indi del Vice Presidente

BRUNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani, nonché la dottoressa Angela Mengano in rappresentanza dell'assessorato alla sanità della regione Puglia.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti delle Regioni**

(R048 000, C12ª, 0001°)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 settembre.

La dottoressa MENGANO riferisce sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali nella regione Puglia, nel cui territorio sono tuttora funzionanti tre ospedali psichiatrici, di cui due privati, con una popolazione complessiva di 1.884 ricoverati.

Dopo una prima fase di rapida riduzione del numero dei ricoverati nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, a partire dal 1984 si è verificata una notevole ripresa di ricoveri determinata dall'insufficienza delle risorse per la realizzazione di strutture alternative, e ciò nonostante la regione avesse più volte richiamato il divieto di ricovero in ospedale psichiatrico.

In attuazione del regolamento regionale n. 1 del 1984, la regione ha predisposto da ormai un decennio una convenzione di tipo regionale, da applicare ai rapporti tra le USL e gli enti gestori del privato sociale, per la realizzazione di strutture alternative; tale accordo però non ha avuto diffusa attuazione.

Attualmente vi sono in Puglia 64 servizi psichiatrici ambulatoriali, di cui 25 aperti saltuariamente, 16 servizi psichiatrici di diagnosi e cura con 213 posti letto complessivi, 16 strutture riabilitative residenziali, pubbliche e convenzionate, 23 semiresidenziali, anche queste in parte convenzionate e 3 neuropsichiatrici.

Per quanto concerne l'attuazione del processo di chiusura degli ospedali psichiatrici, è stata attivata presso l'Assessorato alla sanità una apposita commissione regionale –costituita da operatori di servizi di salute mentale, rappresentanti delle famiglie, del privato sociale, del privato imprenditoriale e docenti universitari – sulla base delle cui indicazioni l'Assessorato ha invitato le unità sanitarie locali a predisporre progetti di dimissione dei degenti dagli ospedali psichiatrici.

Il senatore MARTELLI chiede di sapere quale sia il rapporto numerico fra strutture alternative pubbliche e private.

Il senatore VALLETTA chiede di sapere come la regione intenda rispondere ad eventuali richieste di operatori privati di immettere gli attuali degenti degli ospedali psichiatrici in strutture da loro gestite.

Il presidente CARELLA, nell'osservare che la gran parte dei degenti pugliesi è ricoverata in due grandi strutture private chiede di conoscere quali valutazioni formuli la regione in ordine alla loro rapida dimissione.

La dottoressa MENGANO, nel ribadire l'insufficienza delle strutture pubbliche per quanto riguarda i centri di salute mentale e soprattutto i servizi psichiatrici di diagnosi e cura che presentano un numero insufficiente di posti letto, fa presente che, per quanto riguarda le strutture residenziali e semiresidenziali, mentre nelle province di Taranto e Lecce prevalgono le strutture pubbliche, nelle altre prevale il modello convenzionato.

Ella osserva poi che riguardo alla chiusura degli ospedali psichiatrici maggiori esiste evidentemente una serie di problemi di carattere organizzativo che vanno affrontati e risolti; comunque sono queste stesse strutture piuttosto che altri operatori privati, ad essersi proposte per la riallocazione dei pazienti in comunità protetta.

Il senatore DE ANNA chiede di conoscere come la regione Puglia intenda assicurare che l'intervento dei privati nella gestione delle strutture alternative si svolga in maniera concorrenziale con le strutture pubbliche, tanto per la qualità dei servizi offerti, quanto per ciò che concerne i costi.

Il senatore CAMERINI chiede di conoscere come la regione intenda affrontare i problemi di riqualificazione del personale, in particolare per quanto riguarda il superamento dei modelli terapeutici tradizionali.

Concorda il senatore BRUNI, il quale osserva che i due ospedali psichiatrici privati della Puglia, in particolare, si presentano di notevolissime dimensioni, sia come strutture che come personale.

La dottoressa MENGANO fa presente che la soluzione delle problematiche inerenti alla concorrenzialità delle strutture di assistenza psichiatrica alternativa private, andrà ricercata nell'ambito della definizione dei criteri di accreditamento.

Del resto, la definizione di tali criteri è essenziale anche per consentire la trasformazione delle strutture ospedaliere psichiatriche private in strutture destinate a finalità diverse dall'assistenza psichiatrica e quindi, all'utilizzazione del loro personale.

In quest'ottica il problema della riqualificazione metodologica e del personale degli ospedali psichiatrici riguarda soprattutto gli operatori della struttura privata, peraltro non particolarmente numerosi.

Il presidente CARELLA ringrazia la dottoressa Mengano e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0012ª)

Il presidente CARELLA comunica che con l'audizione della dottoressa Mengano sono concluse le audizioni dei rappresentanti delle regioni. Egli esprime peraltro vivo rammarico per il fatto che nessun assessore regionale, ad eccezione dell'assessore della regione Sicilia, che peraltro non ha potuto essere ascoltato, ha ritenuto di dover partecipare alle audizioni. Ciò ha determinato che le audizioni stesse abbiano presentato un carattere prevalentemente tecnico, laddove i problemi relativi alla realizzazione del programma di chiusura degli ospedali psichiatrici rivestono carattere decisamente politico.

Concordano il senatore MONTELEONE, il senatore DI ORIO, il quale rileva che anche il Ministro della sanità non ha ritenuto di dover partecipare alla prima audizione convocata dalla Commissione, e il senatore MARTELLI, il quale con l'occasione rende noto alla Commissione di aver presentato alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia contro i Ministri della sanità succedutisi negli ultimi quattro anni e contro alcuni direttori generali per il reato di omissione di atti di ufficio in relazione alle numerose inadempienze, in particolare rispetto a quanto previsto dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993.

Il presidente CARELLA comunica quindi che l'indagine conoscitiva proseguirà con una serie di sopralluoghi secondo un programma in via di definizione con la Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

Ciascun sopralluogo sarà effettuato da un gruppo misto di deputati e senatori, composto in modo da salvaguardare la presenza dei gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VALLETTA.

Egli osserva che il decreto-legge in conversione è, come è noto, alla sua quattordicesima reiterazione; sarebbe quindi opportuno, a suo parere, cercare un terreno d'intesa al fine di pervenire all'approvazione del provvedimento onde consentire la certezza dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

Il punto di maggiore controversia è costituito dal comma 3, relativo alla possibilità di porre in essere attività di riduzione del danno, nonché dalla disciplina dell'uso del metadone a scopo sia di riduzione del danno sia di terapia.

Tenendo conto del fatto che la norma in questione non modifica la situazione attualmente esistente e che le altre metodologie farmacologiche - quali quelle attualmente sperimentate in Svizzera o in Australia e basate sulla somministrazione a scalare dell'eroina - non superano attualmente lo stadio sperimentale, egli ritiene che la Commissione, fatta salva la possibilità di esaminare in futuro più organicamente l'intera materia, possa decidere di approvare il decreto-legge senza modifiche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTELLI esprime il suo netto dissenso da una proposta che perpetua, di fatto, la centralità del metadone nelle metodologie terapeutiche della tossicodipendenza e nell'attività di riduzione del danno; egli ritiene infatti che le esperienze straniere di terapie alternative non debbano essere sottovalutate in favore di un sistema, quello del metadone somministrato dai SERT, che si è di fatto dimostrato incapace anche di ridurre la pericolosità sociale dei tossicodipendenti, in quanto non fa venire meno il bisogno per l'eroinomane di procurarsi eroina negli orari in cui non ha accesso al SERT.

Egli ritiene che, se lo scopo è quello di salvaguardare i finanziamenti disposti dal decreto-legge, la soluzione migliore sia quella di sopprimere l'intero comma 3 dell'articolo 1, e di rinviare ad un disegno di legge ordinario di carattere organico la soluzione delle problematiche contemplate da tale norma, previa una accurata verifica delle esperienze straniere attraverso l'attivazione di opportuni strumenti conoscitivi.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione generale.

(Doc. XXII, n. 5) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie

(Doc. XXII, n. 7) DI ORIO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
(R162 000, C12ª, 0001°)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione è approvato l'articolo 1.

Il senatore DE ANNA fa propri gli emendamenti 2.1 e 2.2, presentati dal senatore Tomassini, diretti ad estendere la competenza della Commissione d'inchiesta anche alla materia della tutela dei medici in materia di responsabilità civile.

Il presidente CARELLA esprime perplessità sull'opportunità di allargare la competenza della Commissione ad una materia tipicamente afferente alla disciplina del rapporto di lavoro.

Concordano il senatore LAVAGNINI e il senatore DI ORIO.

Il relatore invita il presentatore a ritirare l'emendamento.

Si associa il rappresentante del Governo.

Il senatore DE ANNA ritira gli emendamenti.

Il senatore LAVAGNINI illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4, osservando come essi intendano modificare l'impostazione del programma della Commissione, attualmente eccessivamente incentrato sul sistema ospedaliero piuttosto che sulla tutela della salute nel suo complesso.

Il senatore DI ORIO ritiene che l'esigenza prospettata dal senatore Lavagnini, pur condivisibile nella sua ispirazione, non sia di fatto realizzata dall'emendamento 2.3, di carattere eccessivamente specialistico.

Concorda il senatore MARTELLI.

Il relatore invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4.

Concorda il rappresentante del Governo.

Il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 3.1 diretto ad evitare che i lavori della Commissione siano eccessivamente influenzati da vicende contingenti e che hanno maggiore risalto sui *mass media*.

Il relatore si dichiara contrario all'emendamento ritenendo che l'approvazione di un programma annuale vincoli eccessivamente i lavori della Commissione d'inchiesta.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Senza discussione, sono approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

La Commissione conferisce all'unanimità al senatore MONTELEONE il mandato a riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

Il presidente CARELLA comunica che la seduta già prevista per giovedì 4 ottobre alle ore 15,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DOCUMENTI XXII, N. 5 E XXII, N. 7**

Art. 2.

Dopo la lettera «o)» aggiungere la seguente:

«p) la verifica della congruità delle polizze assicurative concernenti la responsabilità civile».

2.1

TOMASSINI

Dopo la lettera «o)» aggiungere la seguente:

«p) la verifica del contenzioso legale per cause di responsabilità civile professionale».

2.2

TOMASSINI

Dopo la lettera «o)» aggiungere la seguente:

«p) la verifica delle metodiche di controllo sull'attività dei centri autorizzati ad effettuare trapianti e dei centri autorizzati ad effettuare interventi diretti alla procreazione medicalmente assistita».

2.3

LAVAGNINI

Dopo la lettera «o)» aggiungere la seguente:

«p) la verifica delle attività di prevenzione e recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonché delle attività di prevenzione e cura delle infezioni da HIV e dell'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135».

2.4

LAVAGNINI

Art. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La Commissione, all'inizio di ciascun anno di attività, predisponere un programma annuale dei lavori».

3.1

LAVAGNINI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

25ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il senatore SARTO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ed 1.5. Illustra altresì il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408 del 1996,

impegna il Governo

affinchè gli interventi, nelle disponibilità previste nell'articolo 1, comma 2, siano attuati secondo le modalità e nella temporalizzazione indicata dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 139 del 1992;

a riconsiderare pertanto l'opportunità del proseguimento delle attività del collegio di esperti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 1996;

ad assicurare il più rigoroso rispetto delle procedure e delle metodologie per la valutazione di impatto ambientale sull'opportunità o meno degli sbarramenti manovrabili alle bocche di porto; tale valutazione dovrà verificare anche gli effetti delle opere di riequilibrio e di disinquinamento, in coerenza con le indicazioni dettate dalle norme citate della legge n. 139 e con quelle contenute nella delibera del comitato misto di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, uniformando a ciò gli atti del Governo;

ad emanare direttive conseguenti alla soppressione del concessionario unitario disposta dall'articolo 6-*bis*- della legge 31 maggio 1995, n. 206».

0/1334/2/13^a

SARTO, BORTOLOTTO

Il senatore SARTO opina che, senza l'approvazione degli emendamenti da lui proposti, sul testo del decreto-legge n. 408 si riverbererebbe, tra l'altro, l'illegittimità del mantenimento dopo il 1995 del concessionario unitario e dell'indefinito prolungamento degli effetti della convenzione stipulata nel 1991 con il concessionario stesso, la cui soppressione è già oggetto della norma di legge citata nell'ultimo capoverso dell'ordine del giorno n. 2. Il senatore Sarto chiede quindi un pronunciamento della Commissione e del Governo su tale «questione di legittimità».

Il presidente GIOVANELLI replica che l'illegittimità paventata dal senatore Sarto, laddove non riferita ad un parametro costituzionale, è inesistente, in quanto il decreto-legge ha lo stesso rango primario della legge n. 206 del 1995 e, pertanto, prevalgono su quest'ultima le sue previsioni, in virtù della successione delle leggi nel tempo.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 1.0.1: la laguna veneta è soggetta ad un gravissimo rischio di subsidenza costiera, ad opera delle prospezioni dell'AGIP: quest'ultima non ha ancora indicato pubblicamente quali siano i suoi pozzi estrattivi in Adriatico, mentre studi scientificamente fondati ipotizzano l'interconnessione tra giacimenti limitrofi di metano.

Sul complesso degli emendamenti presentati si apre il dibattito, in cui i senatori SARTO, SQUARCIALUPI, BORTOLOTTO e MAGGI condividono i timori sulla subsidenza in Adriatico e sul possibile riflesso che essa avrebbe sulla stabilità della laguna veneta; il senatore CARCARINO, invece, paventa il rischio che approvando l'emendamento 1.0.1 decadrebbe nuovamente un decreto-legge ampiamente atteso, mentre la questione della subsidenza - sollevata nella scorsa legislatura proprio dall'oratore - merita trattazione in sede apposita.

Il relatore RESCAGLIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando a ritirarli, ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408 del 1996,

richiamandosi all'ordine del giorno già approvato dall'Assemblea del Senato il 24 luglio scorso in merito al disegno di legge n. 871;

alla luce delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione del sindaco di Venezia dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 13ª Commissione permanente del Senato;

in considerazione dell'orientamento manifestato dal comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 che, nella seduta del 2 agosto 1996 presieduta dal presidente del consiglio dei ministri Prodi e successivamente dal ministro dei lavori pubblici Di Pietro, si espresse unanimemente a favore dell'aumento dei limiti di impegno autorizzati per gli interventi di competenza del comune di Venezia;

al fine di consentire lo svolgimento dell'appalto-concorso per la ricostruzione del teatro «La Fenice»;

impegna il Governo

ad assumere un provvedimento volto ad aumentare, per il 1997, di 9 miliardi i limiti di impegno quindicennali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 408 del 1996, per gli interventi di competenza del comune di Venezia, finalizzandoli alla ricostruzione del teatro «La Fenice».

0/1334/1/13ª

IL RELATORE

Il sottosegretario MATTIOLI invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.0.1, 1.1, 1.3 ed 1.5, preannunciando in caso contrario parere negativo; si dichiara contrario agli emendamenti 1.2 ed 1.4.

Il senatore CARCARINO preannuncia voto favorevole sui due ordini del giorno presentati, mentre per esigenze di conclusione dell'*iter* del decreto-legge si dichiara contrario all'approvazione di emendamenti.

Il senatore VELTRI annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo all'ordine del giorno n. 1, mentre si dichiara contrario a tutti gli emendamenti ed invita i proponenti al loro ritiro.

Il senatore SARTO dichiara di trasformare i propri emendamenti (che conseguentemente ritira) nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408 del 1996,

impegna il Governo

affinchè gli interventi, nelle disponibilità previste nell'articolo 1, comma 2, siano attuati secondo le modalità e nella temporalizzazione indicata dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 139 del 1992;

a riconsiderare pertanto l'opportunità del proseguimento delle attività del collegio di esperti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 febbraio 1996;

ad assicurare il più rigoroso rispetto delle procedure e delle metodologie per la valutazione di impatto ambientale sull'opportunità o meno degli sbarramenti manovrabili alle bocche di porto; tale valutazione potrà verificare anche gli effetti delle opere di riequilibrio e di disinquinamento, in coerenza con le indicazioni dettate dalle norme citate dalla legge n. 139 e con quelle contenute nella delibera del comitato misto di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, uniformando a ciò gli atti del Governo;

impegna altresì il Governo

ad emanare direttive conseguenti alla soppressione del concessionario unitario disposta dall'articolo 6-*bis* della legge 31 maggio 1995, n. 206, riguardante l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

a reperire le risorse per il «finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante» in osservanza dell'articolo 6, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 206 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360».

0/1334/4/13^a

SARTO, BORTOLOTTO

Il senatore SARTO ritira poi l'ordine del giorno n. 2, precedentemente illustrato.

Il senatore LASAGNA accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 1.0.1 che trasforma in un ordine del giorno, dopo aver accolto un suggerimento del senatore CARCARINO volto a fissare un termine di 90 giorni per la presentazione della rilevazione sismica sui giacimenti gassosi dell'alto Adriatico; l'ordine del giorno risulta del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408 del 1996,

impegna il Governo

affinchè il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottoponga ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione;

a presentare, entro 90 giorni, al Senato una completa rilevazione sismica che indichi tutti i supposti giacimenti gassosi dell'alto Adriatico, inclusa la laguna veneta ed il terreno circostante;

a far sì che la valutazione di impatto ambientale sia effettuata anche da tecnici che non abbiano rapporti di lavoro con l'AGIP;
in attesa dell'espletamento di tale valutazione, a sospendere e porre in condizioni di sicurezza le attività suddette».

0/1334/3/13^a

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo che il sottosegretario MATTIOLI ha preannunciato che il Governo accoglierà, qualora ripresentati in Assemblea, gli ordini del giorno n. 1 e n. 4, tali ordini del giorno, favorevole il relatore, sono posti separatamente ai voti ed accolti.

Sull'ordine del giorno n. 3, al quale il relatore si dichiara favorevole, interviene il ministro RONCHI; egli fa presente che, a seguito di un chiarimento interpretativo della normativa vigente indirizzato dal Ministero dell'ambiente all'AGIP, si è stabilito che il termine di dodici mesi per la valutazione di impatto ambientale decorre dal momento in cui il Ministero è venuto in possesso dello studio di impatto ambientale effettuato dalla stessa AGIP. Il Ministero dell'ambiente è pervenuto altresì ad un'intesa con la regione Veneto definendo le procedure relative ad uno studio preliminare, già affidato a cinque esperti, che dovrà concludersi nel termine di sei mesi per essere presentato alla Commissione V.I.A.. Preannuncia quindi che il Governo accoglierà l'ordine del giorno n. 3, qualora ripresentato in Assemblea.

Tale ordine del giorno è poi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato al relatore Rescaglio di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 408 del 1996, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, richiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1334**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «60.000 milioni», con le seguenti: «69.000 milioni»;

al comma 2 sostituire le parole: «21.000 milioni» con le seguenti: «30.000 milioni, di cui 9.000 milioni per la ricostruzione del teatro “La Fenice”»;

al comma 4 sostituire le parole: «185.000 milioni» con le seguenti: «194.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lire 21.000 milioni» inserire le seguenti: «di cui lire 9.000 milioni per la ricostruzione del teatro “La Fenice”».

1.1

SARTO

Al comma 2, sostituire le parole da: «di lire 49.100 milioni» con le seguenti: «di lire 44.100 milioni per la prima annualità e di lire 49.100 milioni per le annualità successive» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lire 5.000 milioni sono erogati al Ministero dell'ambiente nel 1997 in un'unica soluzione e sono utilizzate in attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, punto a) della legge 8 novembre 1991, n. 360 e all'articolo 6, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 206».

1.2

SARTO

Al comma 2 sostituire le parole: «49.100 milioni» con le seguenti: «39.100 milioni» e le parole: «41.800 milioni» con le seguenti: «51.800 milioni, di cui 10.000 per la ricostruzione del teatro “La Fenice”».

1.3

SARTO

Al comma 2 dopo le parole: «di competenza del Ministero dei lavori pubblici» sopprimere le seguenti: «, purchè affidati anteriormente al 1 giugno 1995».

1.4

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede all'emanazione di direttive per l'attuazione dell'articolo 6-bis della legge 31 maggio 1995, n. 206, riguardante l'abrogazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

1.5

SARTO, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza».

1.0.1

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi e il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(946) Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente
(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, costituisce una sorta di provvedimento-ponte per definire le piante organiche del Ministero dell'ambiente, in attesa che abbiano termine le procedure per l'esame dei carichi di lavoro presso il Dipartimento per la funzione pubblica. In particolare, si prevede l'inquadramento in ruolo di personale che già attualmente presta servizio presso il suddetto Ministero, nel limite massimo di 184 unità. Si prevede inoltre la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 1997 i comandi del personale che non sarà inquadrato nei ruoli.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si sostiene che le norme contenute nel provvedimento non determinano alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, dal momento che l'onere per il personale in questione è già a carico del Ministero. Per quelle categorie di personale il cui onere attualmente non fa carico al Ministero stesso, si sostiene nella relazione che le maggiori spese sarebbero compensate dai risparmi che deriverebbero dalla corrispondente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza. Poichè tuttavia il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro elementi informativi più dettagliati che dimostrino l'effettiva insussistenza di oneri a carico del bilancio statale.

Sono stati trasmessi inoltre alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano l'1.1, l'1.2 e l'1.3, che sembrano estendere la portata del comma 2 dell'articolo 1. In proposito, occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che il disegno di legge in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi.

Il ministro RONCHI fa presente che le domande presentate per l'immissione in ruolo sono pari a 147, delle quali solo 128 risultano accoglibili. Tra queste, una quota consistente (109 unità) riguarda personale dell'Ente poste, e non determina problemi di copertura finanziaria, tenuto conto degli esuberi di personale che deriveranno dalla imminente privatizzazione del suddetto Ente. Eventuali oneri aggiuntivi potrebbero derivare solo dalle domande presentate da personale delle Regioni, pari a 5 unità. Si tratta quindi di un onere assai limitato, a cui si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente.

Il relatore MORANDO, preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministro, propone di formulare parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nel presupposto che gli eventuali oneri aggiuntivi saranno compensati dai risparmi della spesa per il personale che conseguiranno alla privatizzazione dell'Ente poste. Propone inoltre di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che sull'1.1, sull'1.2 e sull'1.3, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie le proposte del relatore.

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario CAVAZZUTI, la Sottocommissione delibera di rinviare il seguito dell'esame.

(1244) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 366 del 1996 su cui la Sottocommissione aveva espresso in data 16 luglio 1996 un parere di nulla osta, pur auspicando che in futuro il Governo non utilizzi risorse di parte capitale per la copertura di oneri finanziari di natura corrente.

Il provvedimento reiterato non presenta modificazioni rilevanti per i profili di competenza.

Sono stati trasmessi poi alcuni emendamenti tra i quali si segnalano l'1.1 e l'1.2 sui quali occorrerebbe chiedere l'avviso delle Finanze in relazione alla ulteriore proroga di scadenze di carattere fiscale, nonché il 2.1, che darebbe luogo a oneri finanziari ulteriori e il 2.3 e il 2.0.1, che utilizzano quale forma di copertura la riduzione di un capitolo ordinario del bilancio dello Stato. Ricorda che tale forma di copertura è stata recentemente soppressa con la legge di conversione del decreto sulla manovra di finanza pubblica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul testo del decreto-legge e formula parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore. In particolare, l'1.1 e l'1.2 comportano una perdita di gettito non quantificata nè coperta oltre ad effetti negativi sulla gestione di tesoreria.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, pur auspicando che in futuro il Governo non utilizzi risorse di parte capitale per la copertura di oneri finanziari di natura corrente. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.1, 1.2, 2.1, 2.3 e 2.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 371 del 1996, su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta.

Nel nuovo testo i commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono sostituiti dalla riformulazione del comma 4. Come indicato nella relazione di accompagnamento, il Governo ha tenuto conto di un ordine del giorno approvato dalla Commissione industria del Senato volto a non incrementare immediatamente le tariffe elettriche delle aziende provenienti dall'ex-Grup-

po Terni. Viene anche precisato che con il decreto del Ministro dell'industria dello scorso 19 luglio, secondo quanto indicato dal comma 5 del precedente provvedimento, sono stati modificati taluni contributi e, in tal modo, si è mantenuto il precedente equilibrio finanziario. Su tale ultimo aspetto, in assenza di una relazione tecnica al decreto-legge, sarebbe opportuno ottenere chiarimenti dal Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1334) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del decreto-legge lo scorso 26 settembre.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnala l'1.1, che incrementa l'ammontare degli oneri finanziari e sul quale, pertanto, occorrerebbe esprimere parere contrario.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, che comporta maggiori oneri non coperti, e sull'1.2, che utilizza impropriamente per la copertura risorse finalizzate a rate di ammortamento mutui.

Il relatore RIPAMONTI concorda con l'avviso del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.2.

Il senatore MORANDO ritiene che l'emendamento 1.2 non comporti una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara pertanto di astenersi sulla proposta di parere contrario relativa a tale emendamento.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.1 e 1.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1346) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 386 del 1996, in materia di interventi programmati in

agricoltura, su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta.

Sulle modifiche apportate in sede di reiterazione, relative all'articolo 3, non sembra vi siano osservazioni da formulare e pertanto potrebbe essere confermato il precedente parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1362) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge, proveniente dalla Camera dei deputati, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato per il potenziamento dei controlli veterinari. Gli oneri conseguenti sono coperti mediante le entrate derivanti dalle tariffe per prestazioni rese a richiesta di privati dal personale veterinario. L'articolo 4 prevede al comma 2 una integrazione del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia. Sul punto, occorrerebbe chiarire la non sussistenza di oneri finanziari.

Precisa che la Commissione bilancio della Camera ha formulato sul testo parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 dell'articolo 4, peraltro di modesta entità, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(883) SENESE ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

(Parere alla 2ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del sottosegretario CAVAZZUTI, la Sottocommissione delibera il rinvio dell'esame.

(891) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge concerne la ratifica di un Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica del Vietnam. Gli oneri finanziari conseguenti, di non rile-

vante entità, sono coperti attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento del Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(894) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo di collaborazione culturale con il Governo del Venezuela. Gli oneri finanziari che ne derivano, di non rilevante entità, sono reperiti attraverso l'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni al riguardo.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(977) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo di Albania relativo ai servizi aerei. Nella relazione al disegno di legge è precisato che talune disposizioni prevedono esenzioni di carattere fiscale e doganale. Anche se ciò non darebbe luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sarebbe opportuno acquisire sul punto l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che le esenzioni fiscali e doganali previste dall'accordo sono subordinate alla clausola di reciprocità e dà conto dell'avviso di neutralità fiscale comunicato dal Ministero delle finanze.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(978) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge concerne la ratifica di un Accordo con la Repubblica di Colombia sui servizi aerei.

Esso prevede, tra l'altro, talune esenzioni di carattere doganale e fiscale, sui cui effetti finanziari sarebbe utile acquisire ulteriori elementi conoscitivi da parte del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI richiama le considerazioni svolte riguardo al disegno di legge n. 977.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1026) Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge concerne la concessione di un contributo a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia della penisola coreana. La copertura del conseguente onere finanziario è assicurata attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni al riguardo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1028) Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J11, comma 2 del Trattato sull'Unione europea

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del finanziamento da parte italiana delle azioni comuni della politica estera e di sicurezza comune (PESC). L'onere relativo ammonta a 7 miliardi per il 1996 e 10 miliardi per il 1997 e 1998 e la copertura è assicurata attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1108) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, nel quale vengono,

tra l'altro, previste talune esenzioni doganali. Sugli effetti finanziari di tale disposizione sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi da parte del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI richiama le considerazioni svolte a proposito del disegno di legge n. 977.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1213) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993*

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge riguarda un Accordo con la Repubblica di Corea concernente la cooperazione sui sistemi di difesa. L'importo finanziario previsto è di scarsa entità e la copertura è assicurata attraverso l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli esteri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI non ha osservazioni al riguardo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(46) *BERTONI ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(78) *D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(223) *SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(1249) *PERUZZOTTI ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(Parere alla 4ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Tesoro, l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

(806-B) *Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Tesoro, l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato.

(1021) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo*

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che il disegno di legge istituisce l'Autorità garante delle comunicazioni regolando anche la disciplina delle posizioni dominanti. Per quanto di competenza, segnala

che gli oneri quantificati nella relazione tecnica ammontano a circa 52 miliardi annui e che la copertura viene assicurata in parte attraverso riduzione del capitolo 4795 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in parte attraverso il contributo, nel limite dell'1 per cento dei ricavi, da parte delle società concessionarie. Sulla prima parte, si ricorda che la copertura attraverso le riduzioni dei capitoli ordinari è ormai inammissibile in conseguenza della modificazione alle norme di contabilità approvata in sede di conversione del decreto-legge sulla manovra di finanza pubblica. Sulla seconda parte, occorrerebbero chiarimenti da parte del Tesoro sulla congruità dei proventi ricavabili attraverso la contribuzione delle concessionarie.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva, con riferimento al primo punto sollevato dal relatore, che non si tratta della riduzione di un capitolo ordinario di bilancio, come modalità di copertura di nuove spese, ma dell'utilizzo delle risorse precedentemente destinate al Garante per l'editoria, tenuto conto che tale Ufficio confluirà nell'istituenda Autorità per le telecomunicazioni. Quanto al secondo problema sollevato dal relatore, fa presente che il meccanismo normativo individuato nel testo all'esame prevede che venga riassegnato alla spesa solo l'importo effettivamente affluito all'entrata, con esclusione quindi di ogni onere aggiuntivo.

Il relatore FERRANTE osserva che permangono perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore MORANDO sottolinea che il richiamo al capitolo di bilancio non appare in ogni caso corretto e che pertanto la clausola di copertura dovrebbe essere riformulata.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata eliminando il riferimento al capitolo ordinario di bilancio.

(1130) *DE CORATO ed altri: Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni*

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario sul disegno di legge n. 1138; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 1130)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che i due disegni di legge, uno di iniziativa governativa (n. 1138) e l'altro di iniziativa parlamentare (n. 1130), mirano a fornire una nuova disciplina del sistema delle telecomunicazioni e all'istituzione di una Autorità di garanzia nel settore. Per quanto di competenza, si segnala, nel disegno di legge n. 1138, il comma 4 dell'articolo 4, che istituisce un fondo per la remunerazione del servizio universale, nel quale affluiranno quote dei canoni

relativi alle concessioni. Il comma 4 dell'articolo 6 prevede poi un regime di esenzione fiscale per fusioni e incorporazioni societarie di concessionari. Infine il comma 11 dell'articolo 9 prevede l'istituzione del Museo dell'audiovisivo, che dovrebbe avvenire utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Su tali norme appare indispensabile ottenere chiarimenti da parte del Tesoro.

Anche nel disegno di legge n. 1130 diverse disposizioni sembrano suscettibili di rilevanti effetti finanziari: gli articoli 3 e 4 (che istituiscono l'Autorità di garanzia e ne definiscono le attribuzioni), l'articolo 8 (che concerne il personale dell'Autorità, prevedendo il reclutamento attraverso pubblici concorsi), l'articolo 9 (che prevede il riordino del Ministero delle poste), l'articolo 15 (sempre in materia di remunerazione del servizio universale con l'istituzione di un apposito fondo). Il provvedimento non risulta corredato di alcuna forma di copertura finanziaria, per cui, allo stato, non può che esprimersi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul disegno di legge n. 1138. Esprime inoltre parere contrario sul disegno di legge n. 1130, che comporta maggiori oneri, peraltro non quantificati nè coperti.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1138, ad eccezione che sul comma 4 dell'articolo 4, sul comma 4 dell'articolo 6 e sul comma 11 dell'articolo 9, per i quali il parere è contrario. Formula inoltre parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 1130.

(65) NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Parere alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Tesoro, l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, viene ripresa alle ore 17,40)

(1244) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che sono stati trasmessi dalla Commissione di merito i nuovi testi degli emendamenti 2.3 e 2.0.1, sui quali la Sottocommissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La nuova formulazione degli emendamenti

appare corretta, in quanto non viene più utilizzata la modalità di copertura mediante capitoli ordinari di bilancio e pertanto su di essi può essere formulato parere di nulla osta.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORO (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1996

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(1242) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15 e 21

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare (1380).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità (1381).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (1236).

- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

III. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996 (895).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

IV. Esame dei disegni di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LUBRANO DI RICCO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (508).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (740).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (741).
- SENESE ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (826).
- BUCCIERO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (910).
- CALLEGARO e CENTARO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio (934).
- GASPERINI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio (981).
- GRECO. - Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale (1007).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).

III. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996 (1274).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993 (828).

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992 (891).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 (894).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 (977).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 (978).
 - Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization) (1026).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (1108).
 - Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993 (1213).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame del disegno di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).

IV. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 8).
- Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1996 (n. 33).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).

- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).
- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (1348).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 135-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 94/19/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 31).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIENZA ed altri. - Norme sulla libertà e sull'autonomia delle scuole (1169).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1219).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1347).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto (n. 14).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1242).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996 (1346).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria (n. 12).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1155).
- COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (328).

- FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (461).
- VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1196).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (637).
- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (644).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

Procedure informative

I. Interrogazione.

II. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (34).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi

politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
- SPECCHIA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro (664).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni (929).
- MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro (1030).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).

- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1272).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina (1362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 (1244).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).

III. Esame del disegno di legge:

- BORTOLOTTI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente (946).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente in preparazione della XV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1219).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 2 ottobre 1996, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del Governo su tempi e modalità finanziarie per la ricostruzione del Belice.
